Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 166

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 4 luglio 1970 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1969

1970

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1969, n. **1333.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta.
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso.
Gli articoli 111, 112, 113, 117, 118, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188,

189 relativi alle scuole di specializzazione in pediatria, medicina del lavoro, stomatologia (odontoiatria e protesi dentaria), anestesiologia, gerontologia e geriatria, medicina interna sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in clinica pediatrica

Art. 111. — Alla facoltà di medicina e chirurgia è annessa una scuola di specializzazione in clinica pediatrica, con sede presso la clinica pediatrica di questa università e con il numero di venticinque iscritti per il complesso degli anni di corso.

E' titolo di ammissione la laurea in medicina e chirurgia.

Art. 112. — La durata dei corsi è di tre anni.

L'ammissione al corso sarà fatta per titoli e per esami.

E' obbligatorio l'internato con un periodo annuale di ferie non superiore a due mesi.

L'iscrizione direttamente al 2° anno del corso può essere consentita, a giudizio del consiglio della scuola, per i candidati che abbiano già conseguito il diploma di specializzazione in puericultura o che abbiano titoli pediatrici.

Art. 113. — Le materie di insegnamento sono le seguenti distribuite nei tre anni di corso:

Materie di insegnamento fondamentali:

1° *Anno*:

1) Clinica pediatrica (triennale);
2) Patologia pediatrica (biennale);
3) Puericultura (biennale);
4) Semeiotica pediatrica e tecnica diagnostica (biennale);
5) Auxologia normale e patologica;
6) Psicologia dell'età evolutiva.

2° *Anno*:

1) Clinica pediatrica (triennale);
2) Patologia pediatrica (biennale);
3) Puericultura (biennale);
4) Semeiotica pediatrica e tecnica diagnostica (biennale);
5) Terapia pediatrica;
6) Radiologia pediatrica;
7) Malattie infettive dell'infanzia.

3° *Anno*:

1) Clinica pediatrica (triennale);
2) Neuropsichiatria ed igiene mentale dell'infanzia.

Materie di insegnamento complementari:

Le materie fondamentali sopra elencate saranno integrate, a giudizio del consiglio della scuola, da almeno tre insegnamenti scelti fra i seguenti:

Chirurgia pediatrica;
Ortopedia e traumatologia infantile;
Odontoiatria;
Clinica dermosifilopatica;
Clinica oculistica;
Clinica otorinolaringoiatrica;
Cardiologia;
Genetica,

ed altri eventuali che il consiglio della scuola può stabilire di anno in anno.

Il direttore della scuola, inoltre, può disporre che si tengano un certo numero di conferenze su argomenti di interesse pediatrico.

Per conseguire il diploma di specializzazione in clinica pediatrica gli iscritti al corso, dopo aver superato tutti gli esami e completata la frequenza obbligatoria, dovranno presentare e discutere una dissertazione scritta su un argomento di pediatria.

Il consiglio della scuola risulterà costituito dai titolari di tutte le materie fondamentali e di quelle complementari.

Scuola di specializzazione in medicina del lavoro

Art. 117. — Alla facoltà di medicina e chirurgia è annessa una scuola di specializzazione in medicina del lavoro, con sede presso l'istituto di medicina del lavoro, e con il numero massimo di trenta iscritti per il complesso dei tre anni di corso.

Il direttore dell'istituto di medicina del lavoro è direttore della scuola.

Titolo di ammissione è la laurea in medicina e chirurgia.

Art. 118. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1) Fisiologia del lavoro ed ergonomia (2 anni);
2) Tecnologia ed igiene del lavoro (3 anni);
3) Patologia e clinica del lavoro (3 anni);
4) Medicina legale e delle assicurazioni (1 anno);
5) Psicologia del lavoro (2 anni);
6) Medicina preventiva dei lavoratori (2 anni);
7) Radiologia e medicina nucleare (1 anno);
8) Infortunistica e pronto soccorso (2 anni);
9) Tossicologia industriale e diagnostica di laboratorio (2 anni);
10) Dermatologia professionale (1 anno);
11) Biometria e statistica sanitaria (1 anno).

La ripartizione degli insegnamenti nei tre anni di corso è la seguente:

1° *Anno*:

1) Fisiologia del lavoro ed ergonomia (biennale);
2) Tecnologia ed igiene del lavoro (triennale);
3) Patologia e clinica del lavoro (triennale);
4) Psicologia del lavoro (biennale).

2° *Anno*:

1) Fisiologia del lavoro ed ergonomia (biennale);
2) Tecnologia ed igiene del lavoro (triennale);
3) Patologia e clinica del lavoro (triennale);
4) Psicologia del lavoro (biennale);
5) Tossicologia industriale e diagnostica di laboratorio (biennale);
6) Infortunistica e pronto soccorso (biennale);
7) Biometria e statistica sanitaria;
8) Medicina preventiva dei lavoratori (biennale).

3° *Anno*:

1) Patologia e clinica del lavoro (triennale);
2) Tecnologia ed igiene del lavoro (triennale);
3) Infortunistica e pronto soccorso (biennale);
4) Medicina legale e delle assicurazioni;
5) Medicina preventiva dei lavoratori (biennale);
6) Radiologia e medicina nucleare;
7) Tossicologia industriale e diagnostica di laboratorio (biennale);
8) Dermatologia professionale.

L'ordine degli esami è il seguente:

Al termine del 2° anno:
Fisiologia del lavoro ed ergonomia;
Psicologia del lavoro;
Biometria e statistica sanitaria.

Al termine del 3° anno:
Patologia e clinica del lavoro;
Tecnologia ed igiene del lavoro;
Infortunistica e pronto soccorso;
Medicina legale e delle assicurazioni;
Medicina preventiva dei lavoratori;
Radiologia e medicina nucleare;
Tossicologia industriale e diagnostica di laboratorio;
Dermatologia professionale.

Gli iscritti alla scuola di specializzazione potranno accedere al secondo anno purchè in possesso di tutte le attestazioni di frequenza previste dal piano di studi del primo anno. Per quanto concerne l'ammissione al terzo anno di corso, vale quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 105 dello statuto vigente.

Scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria

Art. 142. — Alla facoltà di medicina e chirurgia è annessa una scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria con sede presso la clinica odontoiatrica.

Art. 143. — Alla scuola di specializzazione vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia in numero di cinque per anno per un totale complessivo di quindici iscritti.

Art. 144. — L'ammissione si fa previo concorso per titoli ed esami.

Art. 145. — La durata dei corsi è di tre anni.

Art. 146. — Gli iscritti hanno l'obbligo della frequenza ai corsi ed alle esercitazioni; debbono altresì frequentare il laboratorio di odontotecnica per l'intero anno scolastico.

Art. 147. — Le vacanze saranno conformi al calendario universitario, con un solo mese completo estivo (agosto).

Art. 148. — Gli esami di profitto, teorici e pratici, saranno sostenuti alla fine di ogni anno in un'unica sessione (ottobre). Alla fine del terzo anno, dopo aver superato gli esami di profitto, gli allievi saranno ammessi a sostenere l'esame di diploma che consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta, su un tema proposto in precedenza dall'insegnante della materia sulla quale verte l'argomento e approvato dal direttore della scuola.

Art. 149. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1) Embriologia e anatomia dentaria maxillo-facciale;
2) Anatomia e istopatologia odontostomatologica;
3) Microbiologia e igiene orale;
4) Farmacologia odontostomatologica;
5) Patologia odontostomatologica;
6) Clinica odontostomatologica;
7) Chirurgia maxillo-facciale;
8) Anestesia e chirurgia stomatologica;
9) Odontoiatria conservativa;
10) Parodontologia;
11) Clinica protesica dentaria e maxillo-facciale;
12) Ortopedia dento-maxillo-facciale;
13) Radiologia odontostomatologica;
14) Odontotecnica;
15) Odontoiatria infantile;
16) Medicina legale odontostomatologica e delle assicurazioni.

Esercitazioni pratiche affiancheranno gli insegnamenti.

Art. 150. — La suddivisione delle materie di insegnamento nei tre anni di corso è la seguente:

1° *Anno*:

1) Embriologia ed anatomia dentaria e maxillo-facciale;
2) Microbiologia e igiene orale;
3) Farmacologia;
4) Patologia odontostomatologica;
5) Odontotecnica;
6) Anestesia e chirurgia stomatologica;
7) Odontoiatria conservativa (1° anno) (biennale);
Esercitazioni pratiche.

2° *Anno*:

1) Odontoiatria conservativa (2° anno);
2) Clinica protesica dentaria e maxillo-facciale (1° anno) (biennale);
3) Parodontologia (1° anno) (biennale);
4) Anatomia e istologia odontostomatologica;
5) Odontoiatria infantile;
6) Radiologia odontostomatologica;
7) Ortopedia dento-maxillo-facciale (1° anno) (biennale);
8) Chirurgia maxillo-facciale (1° anno) (biennale);
Esercitazioni pratiche.

3° *Anno*:

1) Clinica odontostomatologica;
2) Chirurgia maxillo-facciale (2° anno);
3) Medicina legale odontostomatologica e delle assicurazioni;
4) Ortopedia dento-maxillo-facciale (2° anno);
5) Clinica protesica dentaria e maxillo-facciale (2° anno);
6) Parodontologia (2° anno);
Esercitazioni pratiche.

Scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione

Art. 151. — Alla facoltà di medicina e chirurgia è annessa una scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione, con sede presso l'istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica.

Art. 152. — La durata dei corsi è di tre anni.

Art. 153. — Non è concesso nessun abbreviamento di corso ad eccezione dei candidati che, già in possesso del diploma di specializzazione in anestesiologia, possono essere ammessi al 3° anno per ottenerne il completamento.

Art. 154. — Alla scuola vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia in numero non superiore a quaranta per l'intero corso.

Art. 155. — Qualora il numero delle domande d'iscrizione superi quello dei posti disponibili, l'accettazione verrà fatta in base a concorso interno per esami.

Art. 156. — Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare i corsi ufficiali e le esercitazioni; hanno, inoltre, l'obbligo di frequentare in sala operatoria, svolgendo una reale attività pratica con orario pieno per almeno sei mesi per ogni anno di corso.

Art. 157. — Sono ammessi a sostenere gli esami solo gli iscritti che abbiano adempiuto agli obblighi di cui all'articolo precedente.

Per accedere ai corsi successivi al primo è obbligatorio il superamento di tutti gli esami del corso precedente, ivi comprese le materie biennali.

Gli esami possono essere sostenuti solamente in due sessioni annuali, una estiva ed una autunnale, e comunque non oltre il 30 novembre dell'anno in corso.

Il diploma viene rilasciato dopo aver superato tutti gli esami e dopo la discussione di una tesi scritta a carattere clinico o sperimentale.

Art. 158. — Le materie di insegnamento, ripartito nei tre anni di corso, sono le seguenti:

1° *Anno*:

Anatomia, biochimica, farmacologia, fisica, fisiologia applicata alla anestesiologia e rianimazione;
Anestesiologia;
Tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico;
Aspetti medico-legali dell'anestesia e della rianimazione;
Internato.

2° *Anno*:

Anestesiologia;
Terapia antalgica;
Rianimazione;
Internato.

3° *Anno*:

Rianimazione;
Tecniche speciali di anestesia e rianimazione;
Indagini diagnostiche attinenti alla specialità;
Internato.

Scuola di specializzazione in gerontologia e geriatria

Art. 178. — Alla facoltà di medicina e chirurgia è annessa una scuola di specializzazione in gerontologia e geriatria con sede presso l'istituto di clinica medica generale, il cui direttore è anche direttore della scuola.

Art. 179. — Alla scuola di specializzazione vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia in numero di dodici per l'intero corso.

Nel caso che le domande di iscrizione al 1° anno superino il numero compatibile con la disposizione di cui sopra, l'ammissione sarà subordinata all'esito di un concorso per titoli ed esami.

Il direttore può concedere l'iscrizione al 2° anno a chi, essendo in possesso dei requisiti citati dal titolo XI, art. 100 dello statuto dell'Università di Cagliari, abbia conseguito l'abilitazione alla libera docenza in clinica medica generale, patologia speciale medica o semeiotica medica.

Art. 180. — La durata dei corsi è di tre anni.

Art. 181. — Gli iscritti hanno l'obbligo della frequenza ai corsi ed alle esercitazioni teoriche e pratiche e non potranno essere ammessi all'anno di corso successivo se prima non avranno superato gli esami dell'anno cui sono iscritti.

I corsi sono integrati da conferenze dedicate ai problemi geriatrici interessanti le varie branche della medicina e chirurgia (ginecologia, oculistica, dermatologia, otorinolaringoiatria, stomatologia).

Art. 182. — L'esame di diploma consisterà nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta su argomento riguardante la gerontologia e geriatria, il cui argomento dovrà essere concordato col direttore della scuola all'inizio del secondo anno. La dissertazione dovrà essere approvata dallo stesso direttore e depositata presso la direzione almeno quindici giorni prima dell'esame.

Art. 183. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) Biologia della senescenza;
2) Fisiopatologia della senescenza (biennale: I);
3) Semeiologia della senescenza (biennale: I);
4) Anatomia patologica (biennale: I);
5) Farmacologia e farmacoterapia.

2° *Anno*:

1) Fisiopatologia della senescenza (biennale: II);
2) Semeiologia della senescenza (biennale: II);
3) Anatomia patologica (biennale: II);
4) Clinica geriatrica e terapia (biennale: I);
5) Chirurgia geriatrica;
6) Radiologia e radioterapia;
7) Neurologia.

3° *Anno*:

1) Clinica geriatrica e terapia (biennale: II);
2) Tecniche di riabilitazione;
3) Psichiatria;
4) Medicina sociale.

Nel terzo anno sono previste conferenze d'aggiornamento su problemi speciali.

Scuola di specializzazione in medicina interna

Art. 184. — Alla facoltà di medicina e chirurgia è annessa una scuola di specializzazione in medicina interna con sede presso l'istituto di clinica medica generale, il cui direttore è anche direttore della scuola.

Art. 185. — Alla scuola di specializzazione vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia in numero di trentotto per l'intero corso. Potrà essere accordato l'esonero di uno o più anni, secondo i titoli presentati dai singoli candidati, su proposta del consiglio della scuola approvato dalla facoltà; in ogni caso non sarà ammessa una abbreviazione superiore ai tre anni, fermo restando l'obbligo di sostenere tutti gli esami del corso.

Art. 186. — La durata dei corsi è di cinque anni.

Art. 187. — Gli iscritti hanno l'obbligo della frequenza ai corsi ed alle esercitazioni e non potranno essere ammessi all'anno di corso successivo se non avranno superato gli esami dell'anno cui sono iscritti.

L'internato si svolgerà presso l'istituto di clinica medica generale e presso l'istituto di patologia speciale medica dell'università.

Le lezioni saranno integrate da conferenze tenute da eminenti studiosi sull'argomento che è oggetto di studio durante l'anno.

Art. 188. — Al termine del quinto anno lo specializzando dovrà elaborare una tesi di specialità su argomenti clinici o sperimentali di medicina interna da discutere dinnanzi ad una commissione giudicatrice composta a norma dell'art. 106 dello statuto dell'università.

Art. 189. — Le materie di insegnamento sono così suddivise nei cinque anni di corso:

1° *Anno*:

Malattie infettive, discreattive e del sangue;
Istituzioni di terapia;
Anatomia ed istologia patologica (biennale);
Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).

2° *Anno*:

Malattie dell'apparato cardiovascolare;
Microbiologia e sierologia;
Chimica clinica;
Anatomia ed istologia patologica (biennale);
Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).

3° *Anno*:

Malattie dell'apparato digerente;
Malattie renali;
Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).

4° *Anno*:

Malattie dell'apparato respiratorio;
Malattie del sistema nervoso;
Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).

5° *Anno*:

Malattie del ricambio;
Malattie delle ghiandole endocrine;
Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).

Sono insegnamenti complementari:

Parassitologia medica;
Genetica medica;
Semeiotica dermatologica;
Radiologia;
Semeiotica oculistica;
Semeiotica ginecologica.

Per codesti insegnamenti viene lasciata ai direttori delle singole scuole la facoltà di inserirne uno o più nei vari anni del corso di specializzazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 ottobre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 69. — CARUSO

LEGGE 10 maggio 1970, n. **414**.

Contributo italiano agli Stati africani e malgascio associati (SAMA) e ai paesi e territori d'oltremare (PTOM) per i prodotti oleaginosi originari dei SAMA e dei PTOM.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 1.649.400.000, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1969, per far fronte agli obblighi derivanti dalla decisione del 25 luglio 1967 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità economica europea, riuniti in sede di consiglio, che prevede disposizioni speciali applicabili ai prodotti oleaginosi originari degli Stati africani e malgascio e dei paesi e territori d'oltremare.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 maggio 1970

SARAGAT

RUMOR — MORO — COLOMBO — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 1° luglio 1970, n. **415**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° maggio 1970, n. 195, recante disposizioni in materia di imposta generale sull'entrata, d'imposta di conguaglio e di altri diritti diversi dai prelievi agricoli.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 1° maggio 1970, n. 195, recante disposizioni in materia di imposta generale sull'entrata, di imposta di conguaglio e di altri diritti diversi dai prelievi agricoli, con le seguenti modificazioni:

all'articolo 6, è soppressa la parola: « economiche » e sono aggiunte in fine le seguenti parole: « e di dazi per i prodotti agricoli.

Le domande per ottenere le restituzioni o l'abbuono di cui al precedente comma devono essere presentate, a pena di decadenza, entro due anni dalla data della bolletta di esportazione. Tale disposizione si applica anche alle domande già presentate anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto, fermi restando, a tale effetto, le restituzioni e gli abbuoni già concessi ».

Dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:

« Articolo 6-*bis*. — Il sistema di determinazione dei canoni unitari di abbonamento previsti dall'articolo 19 del decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 1969, n. 478, per i filati di fibre artificiali e sintetiche a filamento continuo nonchè per i filati di vetro, è applicabile sino al 31 dicembre 1971 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° luglio 1970

SARAGAT

RUMOR — PRETI — COLOMBO — GIOLITTI — GAVA — ZAGARI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° maggio 1970, n. **416**.

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, con sede in Roma, ad acquistare una porzione di immobile.

N. 416. Decreto del Presidente della Repubblica 1° maggio 1970, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, con sede in Roma, viene autorizzata ad acquistare dalla società per azioni « Arco di Portogallo », per il prezzo di lire 250 milioni, una porzione di fabbricato sito in Roma, via Borgognona n. 38, di proprietà della predetta società, da destinare a sede centrale dell'U.I.C., acquisto regolato dall'atto di promessa di vendita intervenuto tra le parti in data 21 gennaio 1966.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *giugno* 1970
Atti del Governo, registro n. 236, *foglio n.* 56. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° maggio 1970, n. **417**.

Autorizzazione alla fondazione « Giovanni Agnelli », con sede in Torino, ad acquistare un immobile.

N. 417. Decreto del Presidente della Repubblica 1° maggio 1970, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Giovanni Agnelli », con sede in Torino, viene autorizzata ad acquistare per il prezzo di L. 250.000.000 un immobile (costituito da una palazzina), sito in Torino in via Giacosa n. 38. L'acquisto anzidetto — effettuato dal legale rappresentante della fondazione, sen. prof. Vittorio Valletta, con atto a rogito avv. Remo Morone, notaio in Torino, in data 27 gennaio 1967, repertorio n. 250-511, e cioè prima del riconoscimento giuridico della fondazione — è stato successivamente ratificato (con atto deliberativo del 22 aprile 1968) da parte del consiglio di amministrazione e cioè dall'organo collegiale competente in materia a norma di statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *giugno* 1970
Atti del Governo, registro n. 236, *foglio n.* 55. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1970.

Dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 1948, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 221, con il quale il sig. Luigi Pozzo fu nominato, fra gli altri, agente di cambio presso la borsa valori di Genova;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1966, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1966, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 365, con il quale il sig. Luigi Pozzo fu collocato nella posizione di fuori ruolo, a decorrere dal 30 settembre 1965;

Vista la dichiarazione in data 10 dicembre 1969, con la quale il sig. Luigi Pozzo ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio con decorrenza dal 16 dicembre 1969;

Visti i pareri favorevoli espressi, per l'accoglimento delle dimissioni sopracitate, dall'ispettore del Tesoro delegato alla vigilanza della borsa valori di Genova, dal comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla deputazione della borsa medesima;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 16 dicembre 1969, sono accettate le dimissioni rassegnate dal sig. Luigi Pozzo dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Genova.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1970

SARAGAT

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1970
Registro n. 13 *Tesoro, foglio n.* 252

(6073)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 marzo 1970.

Nomina di un componente il comitato per l'erogazione dei premi a favore degli esportatori del libro italiano.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 1010, che dispone l'istituzione di un comitato per l'erogazione dei premi agli esportatori del libro italiano, e chiama a farne parte anche un funzionario designato dal Ministero del commercio con l'estero;

Vista la comunicazione del Ministero del commercio con l'estero n. 10731 del 17 febbraio 1970, con la quale il dott. Enrico Marasco, ispettore generale presso il suddetto Ministero, viene designato quale membro del comitato di cui sopra, in rappresentanza del Ministero stesso;

Decreta:

Il dott. Enrico Marasco è chiamato a far parte del comitato per l'erogazione dei premi a favore degli esportatori del libro italiano, ai sensi dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 1010.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1970

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
BISAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *maggio* 1970
Registro n. 4 *Presidenza, foglio n.* 4

(6071)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1970.

Soppressione dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Heraklion (Grecia).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Considerata la difficoltà di reperire una persona qualificata ad assumere l'incarico di agente consolare in Heraklion e la possibilità da parte del nostro consolato in Atene-Pireo di curare direttamente gli interessi di quella circoscrizione;

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;

Decreta:

Articolo unico

L'agenzia consolare di 2ª categoria in Heraklion (Grecia) è soppressa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1970

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1970
Registro n. 304, *foglio n.* 360

(6100)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1970.

Soppressione dei vice consolati di 2ª categoria a Reims, Saint-Etienne, e delle agenzie consolari di 2ª categoria a Montauban, Forbach e Longwy (Francia).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Constatata l'impossibilità di reperire in loco funzionari consolari onorari idonei e la breve distanza che separa le sottocitate località dalle città sedi degli uffici consolari di 1ª categoria nelle cui circoscrizioni esse rientrano;

Considerato che con permanenze consolari periodiche è assicurata la necessaria assistenza ai connazionali ivi residenti;

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo allo ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Decreta:

Articolo unico

I vice consolati di 2ª categoria a Reims, Saint-Etienne e le agenzie consolari di 2ª categoria a Montauban, Forbach e Longwy (Francia) sono soppresse.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 aprile 1970

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1970
Registro n. 304, *foglio n.* 361

(6099)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1970.

Adeguamento delle retribuzioni dei portieri e degli addetti alla pulizia degli immobili urbani all'aumento del costo della vita.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 4 febbraio 1958, n. 23, sul conglobamento e perequazioni salariali in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani;

Visto l'art. 3 della legge sopracitata che demanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori di cui sopra in caso di variazioni del costo della vita;

Vista la nota n. 7014 in data 4 marzo 1970, con la quale l'Istituto centrale di statistica comunica che l'indennità di contingenza per i lavoratori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura ha subìto la variazione di tre punti in aumento a decorrere dal 1° febbraio 1970;

Visti i decreti ministeriali 10 ottobre 1958, 5 novembre 1960, 31 marzo 1961, 23 ottobre 1961, 5 marzo 1962, 20 giugno 1962, 2 ottobre 1962, 2 gennaio 1963, 16 marzo 1964, 28 settembre 1964, 4 dicembre 1964, 2 marzo 1965, 4 giugno 1965, 23 settembre 1965, 10 dicembre 1965, 30 marzo 1966, 22 giugno 1966, 22 marzo 1967, 8 maggio 1967, 16 settembre 1967, 1° dicembre 1967, 3 maggio 1968, 30 agosto 1968, 5 marzo 1969, 4 giugno 1969, 20 ottobre 1969 e 3 gennaio 1970, con i quali si è provveduto all'adeguamento della scala mobile per effetto dell'art. 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 23;

Ritenuta la necessità di provvedere alla variazione come sopra intervenuta;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 1° febbraio 1970, ai minimi di retribuzione, spettanti ai sensi della legge 4 febbraio 1958, n. 23, ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza, custodia o pulizia, o soltanto di vigilanza e custodia, ed ai lavoratori addetti alla pulizia con altri usi, compresi

quelli di cooperative a contributo statale o di istituti autonomi per le case popolari, sono apportati i seguenti aumenti giornalieri:

1ª zona (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto e Venezia Giulia — compreso Trieste —, Trentino, Alto Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli, Palermo):

Portieri . . . . L. 45,72
Addetti alle pulizie . . . . » 42,90

2ª zona (Marche, Umbria, Abruzzi, Molise, Campania — escluso Napoli —, Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia — escluso Palermo —, Sardegna):

Portieri . . . . . . L. 39,30
Addetti alle pulizie . . . . . . » 36,90

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(6228)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1970.

Valutazione in contanti delle retribuzioni in natura, ai fini degli assegni familiari, in provincia di Varese.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Preso atto delle misure proposte nella riunione tenutasi con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore convenzionale delle prestazioni in natura corrisposte ai dipendenti delle aziende industriali, commerciali e artigiane operanti nella provincia di Varese è determinato come segue:

L. 6.500 mensili, per un pasto al giorno;
» 13.000 mensili, per due pasti al giorno;
» 2.600 mensili, per l'alloggio.

I predetti valori sono applicabili anche ai dipendenti da alberghi, ristoranti, pensioni, locande, trattorie e mense retribuiti in tutto o in parte a percentuale, per i quali sono in vigore tabelle di retribuzione medie.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1970

p. *Il Ministro*: RAMPA

(6226)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1970.

Ricostituzione della commissione centrale preposta al servizio per i contributi agricoli unificati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 8 febbraio 1945, n. 75, relativo alla istituzione di una commissione centrale e di commissioni comunali per il servizio di compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 13 giugno 1947, n. 670, recante modifica alla composizione della commissione predetta;

Visto l'art. 24, primo comma, della legge 22 novembre 1954, n. 1136, relativa alla estensione dell'assistenza di malattia ai coltivatori diretti;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1968 relativo alla costituzione della commissione centrale per i contributi agricoli unificati per il biennio 1968-1969;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1969, con il quale il sig. Carlo Romei è stato nominato, per il biennio 1970-1971 nella carica di presidente della commissione centrale predetta e, in caso di sua assenza o impedimento, è stato chiamato a sostituirlo il direttore generale della previdenza ed assistenza sociale;

Considerato che per il biennio 1970-1971 occorre provvedere alla nomina dei componenti la commissione centrale scaduti dall'incarico con il 31 dicembre 1969 per compiuto periodo;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dagli organi ed enti interessati;

Decreta:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte quali membri della commissione centrale per i contributi agricoli unificati per il biennio 1970-1971, oltre ai direttori generali della previdenza ed assistenza sociale e dei rapporti di lavoro, i signori:

Simonte Giovanni, Bignami Lionello e Ligori Livio, in rappresentanza dei lavoratori;

Micheli dott. Luigi, Paci dott. Alberto e Manzini dott. Paolo, in rappresentanza dei datori di lavoro;

Marrosu dott. Mario, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Castagnoli dott. Pietro, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Colesanti dott. Vittorio, designato dal Ministero di grazia e giustizia;

Borello dott. Elio, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e foreste;

Morabito ing. Fernando, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Camanni dott. Luigi, in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

De Corato dott. Giuseppe, in rappresentanza dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Palermo dott. Vito, in rappresentanza della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti.

Partecipa alle riunioni il direttore generale del servizio per i contributi agricoli unificati.

Art. 2.

Fanno parte della segreteria della commissione in funzione di segretario il dott. Di Renzo Sirio ed in funzione di vice segretario il dott. Giovanni Melilli o, in sua assenza o impedimento, il dott. Ernesto Gigliotti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(6069)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1970.

Sostituzione di due membri del comitato di vigilanza dell'assicurazione per l'invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, presso l'INPS.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale;

Visto l'art. 8 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, relativa all'estensione dell'assicurazione per la invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni;

Visto l'art. 20 della legge 9 gennaio 1963, n. 9;

Vista la nota n. 8856 del 26 marzo 1970, con la quale la Confederazione nazionale coltivatori diretti designa il dott. Pietro Gnisci e l'avv. Giuseppe Cicero quali rappresentanti dei coltivatori diretti in seno al comitato di vigilanza della gestione precitata, in sostituzione rispettivamente, del sig. Roberto Bonetti deceduto e del sig. Elio Pirami, dimissionario;

Considerata la necessità di provvedere alla integrazione della composizione dell'organo in questione nel senso richiesto;

Decreta:

Il dott. Pietro Gnisci e l'avv. Giuseppe Cicero sono chiamati a far parte del comitato di vigilanza dell'assicurazione per l'invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, in rappresentanza dei coltivatori diretti ed in sostituzione rispettivamente del signor Roberto Bonetti e del sig. Elio Pirami.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(6133)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1970.

Sostituzione di un esperto nel comitato tecnico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura presso l'INAIL.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente modificazioni alle norme che regolano la composizione degli organi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto il proprio decreto in data 10 dicembre 1968, concernente, tra l'altro, la costituzione del comitato tecnico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura, costituito presso l'istituto predetto;

Vista la nota n. 19405 del 26 febbraio 1970, con la quale l'Unione italiana salariati braccianti agricoli propone la nomina del sig. Gioacchino Borzellino a membro del comitato tecnico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura, quale esperto designato dalle organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori, a seguito del decesso del sig. Giuseppe Caputo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla integrazione della composizione dell'organo precitato;

Decreta:

Il sig. Gioacchino Borzellino è chiamato a far parte del comitato tecnico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, quale esperto designato dalle organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori ed in sostituzione del sig. Giuseppe Caputo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(6134)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1970.

Determinazione della misura del saggio d'interesse sulle concessioni di prestiti effettuate dalla Cassa depositi e prestiti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1467;

Sulla proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

Udito il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e visto il parere della commissione parlamentare di vigilanza;

Decreta:

Il saggio di interesse sulle somme che la Cassa depositi e prestiti concederà a mutuo, viene determinato come segue:

1) 5,50 % per i mutui che saranno concessi entro il 31 dicembre 1970 ad integrazione dei disavanzi economici dei bilanci comunali e provinciali;

2) 6 % per tutti gli altri prestiti e, dal 1° gennaio 1971, per i mutui di cui al punto 1).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1970

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1970
Registro n. 15 *Cassa depositi e prestiti, foglio n.* 281

(6614)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 6/1970 del 30 giugno 1970
Ratifica dei provvedimenti adottati dalla giunta

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti adottati dalla giunta in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 15 settembre 1947, n. 896, in data 4 marzo 1970, 13 marzo 1970 e 25 marzo 1970;

Delibera

di ratificare, agli effetti del citato art. 3, i seguenti provvedimenti adottati dalla giunta:

1) Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche - Definizione delle ulteriori integrazioni per il 1968 - Provvedimento n. 1/1970 del 4 marzo 1970 (*Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 7 marzo 1970);

2) Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche - Ulteriori integrazioni per il 1969 - Determinazione di acconti - Provvedimento n. 2/1970 del 13 marzo 1970 (*Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 16 marzo 1970);

3) Cassa conguaglio zucchero - Integrazione a favore della Cassa conguaglio prezzo zucchero d'importazione - Provvedimento n. 3/1970 del 13 marzo 1970 (*Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 16 marzo 1970);

4) Cassa conguaglio zucchero - Integrazione delle norme concernenti l'importazione di zucchero greggio dai Paesi C.E.E. - Provvedimento n. 4/1970 del 25 marzo 1970 (*Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 27 marzo 1970);

5) Cassa conguaglio zucchero - Importazione di zucchero bianco - Provvedimento n. 5/1970 del 25 marzo 1970 (*Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 27 marzo 1970).

Roma, addì 30 giugno 1970

p. Il Presidente
Il Ministro delegato: GAVA

(6598)

Provvedimento n. 11/1970 del 30 giugno 1970
Modifiche ai contributi per l'energia di nuova produzione

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 348 del 20 gennaio 1953 che stabilì, tra l'altro, la corresponsione alle aziende produttrici di un contributo integrativo dei prezzi bloccati di vendita dell'energia elettrica per ogni chilowattora prodotto dai nuovi impianti elettrici entrati in servizio dal 1° gennaio 1949, e ne fissò la misura, ed il successivo provvedimento n. 620 del 28 dicembre 1956 che modificò, tra l'altro, dalle ore zero del 1° gennaio 1957, la misura del suddetto contributo;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 943 del 29 agosto 1961 che, a modifica di ogni precedente provvedimento in materia relativa ai contributi per energia di nuova produzione, stabilì le aliquote in base alle quali doveva essere determinato il contributo alle aziende contemplate nel citato provvedimento n. 620 per la produzione di energia elettrica effettuata dal 1° gennaio 1960 al 31 agosto 1961;

Viste le decisioni pronunciate dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale nn. 655 e 656 del 5 novembre 1969 con le quali venivano accolti i ricorsi presentati dalle imprese - Manifattura Rossari e Varzi S.p.a. - Galliate (Novara), Manifattura di Cuorgnè S.p.a. - Torino, oggi Enel, per l'annullamento del citato provvedimento n. 943 e del successivo singolo provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 998 del 25 maggio 1962 - che, nella misura prevista dal già citato provvedimento n. 943, stabilì per ciascun impianto delle predette imprese il contributo definitivo all'energia elettrica di nuova produzione effettuata nel periodo 1° gennaio 1961-31 agosto 1961;

Considerato che, in conseguenza delle sopra richiamate decisioni del Consiglio di Stato, si rende necessario determinare, nella misura prevista dal citato provvedimento n. 620, precedente a quello annullato, il contributo definitivo da corrispondere alle predette imprese per l'energia elettrica di nuova produzione effettuata nel periodo 1° gennaio 1961-31 agosto 1961;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2, del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) e d'intesa con il Ministero del tesoro, ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Delibera:

A seguito delle decisioni pronunciate dal Consiglio di Stato, nn. 655 e 656 del 5 novembre 1969, viene determinato per gli impianti appresso indicati, in conformità di quanto previsto dalle norme di cui all'ultimo comma del cap. VIII del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 348 del 20 gennaio 1953, il contributo definitivo sull'energia elettrica di nuova produzione effettuata dal 1° gennaio 1961 al 31 agosto 1961, nella misura prevista dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 620 del 28 dicembre 1956.

La gestione di liquidazione della Cassa conguaglio per le tariffe elettriche provvederà alla liquidazione dei contributi con l'applicazione delle aliquote indicate per ciascun impianto sui chilowattora prodotti dagli impianti stessi, quali risultano dall'ultima lettura dei contatori considerata per il 1960 e comunicata dagli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (Utif) ai sensi del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 354 del 23 febbraio 1953, a quella più vicina al 31 agosto 1961.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche in liquidazione, all'atto del pagamento dei contributi, detrarrà le corresponsioni erogate a norma dei precedenti provvedimenti del Comitato interministeriale dei prezzi, nonchè i quantitativi di energia assorbiti per consumi interni e quelli ceduti per diritto di sottendimento non considerati nell'aliquota:

a) Manifattura Rossari e Varzi S.p.a. - Galliate (Novara):
per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1961:
impianto Langosco: L. 0,13652;

b) Enel - per le attività elettriche già esercitate dall'impresa della Manifattura di Cuorgnè S.p.a. - Torino:
per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1961:
impianto Campore Alto: L. 0,88500;
impianto Campore Basso: L. 0,44044.

Roma, addì 30 giugno 1970

p. Il Presidente
Il Ministro delegato: GAVA

(6599)

Provvedimento n. 12/1970 del 30 giugno 1970. Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche - Saldo ulteriori integrazioni per il 1969.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 1158 del 18 gennaio 1967 che stabilisce il riconoscimento di una ulteriore integrazione a favore delle imprese elettriche minori che non si trovino nella condizione economica di assicurare i servizi della produzione e della distribuzione dell'energia elettrica;

Considerata la necessità di corrispondere alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel la ulteriore integrazione prevista in base alle richieste ed agli accertamenti all'uopo effettuati;

Visto il provvedimento della giunta del C.I.P. n. 2/1970 del 13 marzo 1970;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

A seguito delle domande presentate dalle imprese interessate per ottenere la ulteriore integrazione per il 1969 in base alle

disposizioni di cui al provvedimento n. 1158 del 18 gennaio 1967, punto 5) il fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche corrisponderà alle imprese elettriche distributrici in appresso elencate, il saldo della ulteriore integrazione per ogni kWh venduto a terzi nel 1969, determinato con i criteri stabiliti al punto 3) del predetto provvedimento n. 1158, nella misura per ciascuna impresa indicata:

	Lire al kWh
1. S.I.P.P.IC. - Capri (Napoli)	3 —
2. Soc. Elettrica Liparese - Lipari (Messina) . .	10,50
3. S.MED.E. - Pantelleria (Trapani) . .	3,50
4. Soc. Elettrica Ponzese - Ponza (Latina) .	zero
5. S.I.E. - Isola del Giglio (Grosseto) . .	10 —
6. S.E.L.I.S. - Lampedusa (Agrigento)	5 —
7. Off. El. Accardi - Favignana (Trapani)	0,50
8. Impr. El. D'Anna & Bonaccorsi - Ustica (Palermo)	8 —
9. Bofondi Carlo - Marettimo (Trapani) .	5 —
10. Germano Ind. El. - Isole Tremiti (Foggia)	5 —
11. A.E.M. di Santa Marina Salina (Messina) .	3,50
12. Impr. El. Campo Egidio - Levanzo (Trapani)	8 —
13. A.E.C. di Linosa (Agrigento) Gestione S.EL.I.S.	50 —
14. Soc. Nolana per Imprese El. - Nola (Napoli)	3,80
15. S.E.E. - Petralia Sottana (Palermo) .	7 —
16. G.B. De Filippi S.p.A. - Genova .	3 —
17. Tobia Lerza e F. - Forlì del Sannio (Campobasso)	0,50
18. Lazzari Elio - Imola (Bologna) .	7 —
19. Soc. Immobiliare Calabra - Ferdinandea di Stilo (Reggio Calabria)	zero
20. S.p.A. Idroelettrica Garga - Cassano Jonio (Cosenza)	2 —
21. Idroelettrica del Carpino - Napoli	1,75
22. Elettrica Girardi - Condove (Torino)	7 —
23. Comune di Pozzomaggiore	zero

Roma, addì 30 giugno 1970

p. *Il Presidente*
Il Ministro delegato: GAVA

(6690)

MINISTERO DELLA SANITA

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale « Fontemura »

Con decreto n. 1101 del 13 giugno 1970 la Società per azioni « Fontemura », con sede in Arezzo, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Fontemura », che sgorga dalla sorgente omonima in località Alpe di Poti del comune di Arezzo.

L'acqua minerale verrà imbottigliata, così come sgorga dalla sorgente, in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità di due litri, un litro e mezzo litro, che saranno contrassegnati da etichette delle dimensioni di cm. 17 × cm. 11,3 per i recipienti da 2 e 1 litro e di cm. 13,5 × cm. 8 per quelli da 1/2 litro, suddivise in tre riquadri, che saranno simili per formato, disegno e diciture a quelle autorizzate con il decreto ministeriale n. 883 del 18 novembre 1966; varieranno soltanto nel colore dei riquadri laterali, che sarà giallo anzichè bianco, ed, inoltre, al 1° rigo del riquadro centrale di tali etichette sara aggiunta la parola « naturale » dopo « acqua minerale » ed in fondo al riquadro sinistro non figurerà la dicitura « addizionata di gas acido carbonico », riportata sulle etichette del citato decreto n. 883.

Il tutto conforme agli esemplari allegati al presente decreto.

Restano invariate le altre prescrizioni fatte con il decreto ministeriale n. 883 del 18 novembre 1966.

Con decreto n. 1102 del 13 giugno 1970 la Società per azioni « Fontemura », con sede in Arezzo, piazza Guido Monaco, 5/5, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale, addizionata di gas acido carbonico, denominata « Fontemura », che sgorga dalla sorgente omonima in località Alpe di Poti del comune di Arezzo, anche in recipienti di vetro della capacità di due litri, che saranno contrassegnati da etichette delle dimensioni di cm. 17 × cm. 11,3, simili per formato, disegno e diciture a quelle autorizzate con il decreto ministeriale n. 883 del 18 novembre 1966.

La società « Fontemura » è altresì autorizzata a modificare le dimensioni delle etichette che contrassegnano i recipienti da 1/2 litro della predetta acqua minerale, che saranno di cm. 13,5 × cm. 8, ed a riportare, sul riquadro centrale delle etichette che contrassegnano i recipienti da 2, 1 e 1/2 litro della medesima acqua minerale, la dicitura « sgorga a 750 m.s.m. ».

Il tutto conforme agli esemplari allegati al presente decreto.

Restano invariate le altre prescrizioni fatte con il citato decreto n. 883 del 18 novembre 1966.

(6248)

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale « Ventasso »

Con decreto n. 1103 del 13 giugno 1970 la Società acque minerali di Cervarezza - S.A.CI.MER. - S.p.a., con sede in Reggio Emilia, via Monte S. Michele, 1, è autorizzata a mettere in vendita per uso di bevanda, l'acqua minerale nazionale denominata «Ventasso», che sgorga dalla sorgente Monte Pizzarotta fonte S. Lucia in territorio del comune di Busana (Reggio Emilia), anche in recipienti di vetro della capacità di 250 cc., sia per il tipo « addizionato di anidride carbonica » che per quello « naturale ».

Detti recipienti saranno contrassegnati da etichette simili per formato, colori, disegni e diciture a quelle autorizzate con il decreto ministeriale n. 980 del 29 luglio 1968 per il tipo « addizionato di anidride carbonica » e n. 1002 del 13 gennaio 1969 per quello « naturale » ed avranno le dimensioni di cm. 11,5 per cm. 8.

Restano invariate le altre prescrizioni fatte con i citati decreti.

(6249)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Latina

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per le finanze 25 marzo 1970, n. 564, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato, di un tratto di terreno di mq. 30 sito in comune di Latina, riportato al catasto del comune di Latina al foglio n. 252, mappale n. 53.

(6145)

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Opera Sila

Con decreto ministeriale 23 aprile 1970, n. 6431/4335, registrato alla Corte dei conti in data 3 giugno 1970, registro n. 7 Agricoltura, foglio n. 385, sono stati determinati, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1969, nella misura di L. 73.616 (lire settantatremilaseicentosedici) gli interessi relativi alla indennità riliquidata con decreto ministeriale 24 ottobre 1969, n. 6422/4326, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 1 del 2 gennaio 1970, per i terreni espropriati in agro del comune di Parenti (Cosenza) in forza del decreto presidenziale 4 novembre 1951, n. 1238 (*Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 29 novembre 1951, supplemento ordinario n. 2) al nome della ditta LEOCATA Costanza Elisa di Filippo e trasferiti in proprietà all'opera per la valorizzazione della Sila.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 70.000 (lire settantamila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria, sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(6147)

MINISTERO DELLE FINANZE

Dazi applicabili dal 1° aprile 1969 al 30 giugno 1969 all'importazione da Paesi terzi di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (Regolamento C.E.E. n. 160/66)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT. Dazio ad valorem %	Dazio consolidato in sede GATT. Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero	Dazio consolidato in sede GATT. Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Farina
1	2	3	4	5	6	7	8
17.04		Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao: (c)					
		B. gomme da masticare del genere « chewing-gum », aventi tenore in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	04	I. inferiore al 60%	12	6.956	23	—	—
	07	II. uguale o superiore al 60%	12	8.806	23	—	—
	11	C. preparazione detta « cioccolato bianco »	17,6	12.488	27	5.206	—
		D. altri (c):					
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5% di materie grasse provenienti dal latte:					
	14	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	17,6	1.606	27	zero	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	17	1. uguale o superiore al 5% e inferiore al 30%	17,6	3.150	27	2.894	—
	21	2. uguale o superiore al 30% e inferiore al 40%	17,6	4.781	27	4.400	—
		3. uguale o superiore al 40% e inferiore al 50%:					
	24	aa. non contenenti amido o fecola	17,6	6.069	27	5.556	—
	27	bb. altri	17,6	7.419	27	5.556	—
	31	4. uguale o superiore al 50% e inferiore al 60%	17,6	7.294	27	6.713	—
	34	5. uguale o superiore al 60% e inferiore al 70%	17,6	8.319	27	7.869	—
	37	6. uguale o superiore al 70% e inferiore all'80%	17,6	9.350	27	9.031	—
	41	7. uguale o superiore all'80% e inferiore al 90%	17,6	10.313	27	10.188	—
	44	8. uguale o superiore al 90%	17,6	11.338	27	11.344	—
		II. non nominati, aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	47	a. inferiore al 50%	17,6	13.225	27	5.556	—
	51	b. uguale o superiore al 50% e inferiore al 70%	17,6	12.663	27	6.944	—
	54	c. uguale o superiore al 70%	17,6	12.750	27	9.838	—
18.06		Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:					
		A. cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio, avente tenore, in peso, di saccarosio:					
	01	I. inferiore al 65%	16	6.944	—	—	—
	04	II. uguale o superiore al 65% e inferiore all'80%	16	8.681	—	—	—
	07	III. uguale o superiore all'80%	16	11.575	—	—	—
		B. gelati:					
	11	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 3% di materie grasse provenienti dal latte	18,1	5.519	27	2.894	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	14	a. uguale o superiore al 3% e inferiore al 7%	18,1	10.688	27	2.313	—
	17	b. uguale o superiore al 7%	18,1	15.056	27	2.313	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT. Dazio ad valorem %	Dazio consolidato in sede GATT. Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero	Dazio consolidato in sede GATT. Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Farina
1	2	3	4	5	6	7	8
18.06 (segue)		C. cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao:					
	21	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	18,1	8.656	27	zero	—
		II. altri:					
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	24	1. inferiore al 50 %	18,1	5.206	27	5.206	—
	27	2. uguale o superiore al 50 %	18,1	6.363	27	6.369	—
		b. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	31	1. uguale o superiore all'1,5 % e inferiore al 3 % .	18,1	10.369	27	6.369	—
	34	2. uguale o superiore al 3 % e inferiore al 4,5 %	18,1	12.188	27	6.369	—
	37	3. uguale o superiore al 4,5 % e inferiore al 6 %	18,1	13.794	27	5.788	—
	41	4. uguale o superiore al 6 %	18,1	15.981	27	5.788	—
		D. altre:					
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:					
	44	a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g . . .	18,1	19.531	27	1.156	—
	47	b. altre	19	19.531	—	—	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
		a. uguale o superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 6,5 %:					
	51	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g .	18,1	11.613	27	5.788	—
	54	2. altre . .	19	11.613	—	—	—
		b. superiore al 6,5 % e inferiore al 26 %:					
	57	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g .	18,1	32.100	—	—	—
		2. altre:					
	58	aa. preparazioni per la fabbricazione della cioccolata e di prodotti di cioccolata, dette « chocolate milk crumb », aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 6,5 % ed inferiore all'11 %, aventi tenore, in peso, di cacao superiore al 6,5 % ed inferiore al 15 % e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) superiore al 50 % ed inferiore al 60 %, presentate in pezzi irregolari	19	18.744	27	6.369	—
	59	bb. non nominate	19	32.100	—	—	—
		c. uguale o superiore al 26 %:					
	64	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	18,1	Vedasi regime delle voci 21.07-F da VI a IX	—	—	—
	67	2. altre	19		—	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT. Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti Zucchero	Farina
1	2	3	4	5	6	7	8
19.01		Estratti di malto:					
	01	A. aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore al 90 %	11	5.675	—	—	—
	04	B. altri .	11	4.250	—	—	—
19.02		Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 %, in peso:					
	01	A. contenenti estratti di malto e aventi tenore, in peso, di zuccheri riduttori (calcolati in maltosio) uguale o superiore al 30 %	16	6.456	—	—	—
		B. altre:					
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:					
		a. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola inferiore al 14 %:					
	04	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	16	881	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	07	aa. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 60 % . . .	16	6.094	—	—	—
	11	bb. uguale o superiore al 60 % . .	16	10.144	—	—	—
		b. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 14 % e inferiore al 32 %:					
	14	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	16	1.769	—	—	—
	17	2. altre	16	7.306	—	—	—
		c. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 32 % e inferiore al 45 %:					
	21	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) . .	16	2.225	—	—	—
	24	2. altre	16	4.063	—	—	—
		d. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 45 % e inferiore al 65 %:					
	27	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) . . .	16	3.794	—	—	—
	31	2. altre	16	4.700	—	—	—
		e. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 65 % e inferiore all'80 %:					
	35	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) . .	16	5.831	—	—	—
	38	2. altre	16	7.038	—	—	—
		f. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore all'80 % e inferiore all'85 %:					
	39	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	16	1.106	—	—	—
	40	2. altre	16	7.038	—	—	—
	43	g. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore all'85 %	16	1.525	—	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT. Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Farina
1	2	3	4	5	6	7	8
19.02 (segue)		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	44	a. uguale o superiore all'1,5 % e inferiore al 5 %	16	11.231	—	—	—
	47	b. uguale o superiore al 5 %	16	15.175	—	—	—
19.03		Paste alimentari (c):					
	01	A. con aggiunta di uova	15	5.588	—	—	—
		B. altre:					
	04	I. non contenenti farina o semolino di grano tenero	15	5.588	—	—	—
	07	II. non nominate	15	5.713	—	—	—
19.04	00	Tapioca, compresa quella di fecola di patate	13,2	(b) 1.525	—	—	—
19.05		Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura:					
		Puffed-rice, Corn-flakes » e simili:					
	01	A. a base di granoturco	10	5.769	—	—	—
	04	B. a base di riso	10	5.481	—	—	—
	07	C. altri	10	6.419	—	—	—
19.06	00	Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	11	5.194	—	—	—
19.07		Pane, biscotto di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta:					
	01	A. pane croccante detto « Knäckebrot »	10	3.806	24	—	4.481
	04	B. pane azzimo (Mazoth)	10	5.938	20	—	5.363
	07	C. pane di glutine per diabetici	22	14.494	—	—	—
		D. altri, aventi tenore in peso di amido o di fecola:					
	11	I. inferiore al 50 %	21,5	2.650	—	—	—
	14	II. uguale o superiore al 50 %	21,5	4.700	—	—	—
19.08		Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione:					
		A. preparazioni dette « pan pepato », aventi tenore in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	01	I. inferiore al 30 %	22,7	5.538	—	—	—
	04	II. uguale o superiore al 30 % e inferiore al 50 % .	22,7	7.188	—	—	—
	07	III. uguale o superiore al 50 %	22,7	8.844	—	—	—
		B. altri:					
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola, aventi tenore in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	11	a. inferiore al 70 %	22,7	5.788	35	5.788	—
	14	b. uguale o superiore al 70 %	22,7	10.413	35	10.419	—
		II. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %:					
	17	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	22	1.981	30	—	1.788

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT. Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero	Farina
1	2	3	4	5	6	7	8
19.08 (segue)		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 30 %:					
	21	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	22,7	4.875	35	2.894	—
	24	2. altri	22,7	16.969	35	2.894	—
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 30 % e inferiore al 40 %:					
	27	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	22,7	6.031	35	4.050	—
	31	2. altri	22,7	18.125	35	4.050	—
		d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 40 %:					
	34	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	22,7	7.763	35	5.788	—
	37	2. altri	22,7	19.856	35	5.788	—
		III. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 32 % e inferiore al 50 %:					
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	41	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	22	3.463	30	—	3.125
	44	2. altri	22	18.581	30	—	3.125
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 20 %:					
	47	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	22,7	5.200	35	1.738	—
	51	2. altri	22,7	17.294	35	1.738	—
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 20 %:					
	54	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	22,7	8.094	35	4.631	—
	57	2. altri	22,7	21.888	35	4.050	—
		IV. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 50 % e inferiore al 65 %:					
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	61	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	22	4.950	30	—	4.469
	64	2. altri	22	13.013	30	—	4.469

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT. Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Farina
1	2	3	4	5	6	7	8
19.08 (segue)		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 %:					
	67	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	22,7	6.188	35	1.738	—
	71	2. altri	22,7	17.388	35	1.156	—
		V. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 65 %:					
	74	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	22	5.938	30	—	5.363
	77	b. altri	22,7	6.600	35	1.156	—
21.01		Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti:					
		A. cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè:					
	04	II. altri	13,3	3.988	—	—	—
		B. estratti:					
	11	II. altri	14	7.125	—	—	—
21.06		Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:					
		A. Lieviti naturali vivi:					
		II. lieviti di panificazione:					
	04	a. secchi	19,2	2.631	—	—	—
	07	b. altri	19,2	775	—	—	—
21.07		Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove (c):					
		A. cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati:					
	001	I. granturco	17	2.706	—	—	—
	004	II. riso	17	5.481	—	—	—
	007	III. altri	17	5.825	—	—	—
		B. paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene:					
	011	I. paste alimentari non ripiene, cotte	17	2.206	—	—	—
		II. paste alimentari ripiene:					
	014	a. cotte	17	1.375	—	—	—
	017	b. altre	17	3.881	—	—	—
		C. gelati:					
	021	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 3 % di materie grasse provenienti dal latte	17	5.519	—	—	—
		II. aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte:					
	024	a. uguale o superiore al 3 % e inferiore al 7 %	17	10.688	—	—	—
	027	b. uguale o superiore al 7 %	17	15.056	—	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT. Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero	Farina
1	2	3	4	5	6	7	8
21.07 (segue)		D. iogurt preparati; latti in polvere preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari:					
		I. Iogurt preparati:					
		a. in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	031	1. inferiore all'1,5 %	17	23.625	—	—	—
	034	2. uguale o superiore all'1,5 %	17	32.769	—	—	—
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	037	1. inferiore all'1,5 % . . .	17	2.100	—	—	—
	041	2. uguale o superiore all'1,5 % e inferiore al 4 %	17	4.006	—	—	—
	044	3. uguale o superiore al 4 %	17	29.125	—	—	—
		II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
		a. inferiore all'1,5 % e aventi tenore, in peso, di proteine del latte (tenore di azoto x 6,38):					
	047	1. inferiore al 40 %	17	26.250	—	—	—
	051	2. uguale o superiore al 40 % e inferiore al 55 %	17	38.063	—	—	—
	054	3. uguale o superiore al 55 % e inferiore al 70 %	17	48.563	—	—	—
	057	4. uguale o superiore al 70 %	17	69.563	—	—	—
	061	b. uguale o superiore all'1,5 %	17	36.406	—	—	—
	064	E. preparazioni dette «fondute»	17 (d)	21.844 (d)	—	—	—
		F. altre:					
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:					
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
		2. aventi tenore in peso di amido o di fecola:					
	071	aa. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	17	1.981	—	—	—
	074	bb. uguale o superiore al 32 % e inferiore al 45 %	17	2.969	—	—	—
	077	cc. uguale o superiore al 45 %	17	3.956	—	—	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 15 %:					
	081	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	17	1.619	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:					
	084	aa. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	17	3.138	—	—	—
	087	bb. uguale o superiore al 32 % e inferiore al 45 %	17	4.125	—	—	—
	091	cc. uguale o superiore al 45 %	17	5.119	—	—	—
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 15 % e inferiore al 30 %:					
	094	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	17	2.894	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:					
	097	aa. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	17	4.875	—	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT. Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Farina
1	2	3	4	5	6	7	8
21.07 (segue)	101	bb. uguale o superiore al 32 % e inferiore al 45 %	17	5.863	—	—	—
	104	cc. uguale o superiore al 45 % .	17	6.606	—	—	—
		d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 30 % e inferiore al 50 %:					
	107	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola .	17	5.206	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:					
	111	aa. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	17	7.188	—	—	—
	114	bb. uguale o superiore al 32 % .	17	7.931	—	—	—
		e. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 50 % e inferiore all'85 %:					
	117	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola .	17	9.256	—	—	—
	121	2. altre . .	17	10.250	—	—	—
	124	f. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore all'85 %	17	10.994	—	—	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore all'1,5 % e inferiore al 6 %:					
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	127	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola . .	17	7.281	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:					
	131	aa. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 % . .	17	9.263	—	—	—
	134	bb. uguale o superiore al 32 % e inferiore al 45 % .	17	10.250	—	—	—
	137	cc. uguale o superiore al 45 % .	17	11.238	—	—	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 15 %:					
	141	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola .	17	8.900	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:					
	144	aa. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 % . . .	17	10.419	—	—	—
	147	bb. uguale o superiore al 32 % . .	17	11.406	—	—	—
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 15 % e inferiore al 30 %:					
	151	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola .	17	10.175	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:					
	154	aa. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 % . . .	17	12.156	—	—	—
	157	bb. uguale o superiore al 32 %	17	12.894	—	—	—

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT.		
della Tariffa	della Statistica				Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti	
						Zucchero	Farina
1	2	3	4	5	6	7	8
21.07 (segue)		d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 30 % e inferiore al 50 %:					
	161	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola .	17	12.488	—	—	—
	164	2. altre	17	14.219	—	—	—
	167	e. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 50 %	17	15.963	—	—	—
		III. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 6 % e inferiore al 12 %:					
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	171	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola .	17	14.563	—	—	—
		2. aventi tenore in peso di amido o di fecola:					
	174	aa. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	17	16.544	—	—	—
	177	bb. uguale o superiore al 32 % .	17	17.531	—	—	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 15 %:					
	181	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola .	17	16.181	—	—	—
	184	2. altre . .	17	17.700	—	—	—
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 15 % e inferiore al 30 %:					
	187	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola . . .	17	17.456	—	—	—
	191	2. altre . .	17	19.188	—	—	—
		d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 30 % e inferiore al 50 %:					
	194	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola . .	17	19.769	—	—	—
	197	2. altre . . .	17	20.513	—	—	—
	201	e. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 50 %	17	21.506	—	—	—
		IV. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 12 % e inferiore al 18 %:					
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio:					
	204	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola . . .	17	21.844	—	—	—
	207	2. altre	17	23.825	—	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT. Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti Zucchero	Farina
1	2	3	4	5	6	7	8
21.07 (segue)		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 15 %:					
	211	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola .	17	23.463	—	—	—
	214	2 altre . .	17	24.738	—	—	—
	217	c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 15 % . .	17	24.738	—	—	—
		V. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 18 % e inferiore al 26 %:					
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	221	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola .	17	32.769	—	—	—
	224	2. altre .	17	33.263	—	—	—
	227	b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % . . .	17	33.925	—	—	—
		VI. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 26 % e inferiore al 45 %					
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	231	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola .	17	50.394	—	—	—
	234	2. altre	17	52.369	—	—	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 25 %:					
	237	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola . .	17	52.706	—	—	—
	241	2. altre	17	54.188	—	—	—
	244	c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 25 % . . .	17	55.600	—	—	—
		VII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 45 % e inferiore al 65 %:					
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	247	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	17	77.600	—	—	—
	251	2. altre	17	78.731	—	—	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 %:					
	254	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	17	79.919	—	—	—
	257	2. altre	17	79.394	—	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT. Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Farina
1	2	3	4	5	6	7	8
21.07 (segue)		VIII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 65 % e inferiore all'85 %:					
	261	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	17	99.775	—	—	—
	264	b. altre	17	100.931	—	—	—
	267	IX. aventi tenore. in peso, di materie grasse provenieni dal latte uguale o superiore all'85 % . . .	17	120.938	—	—	—
22.02		Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07:					
		B. altre aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	04	I. inferiore allo 0,2 %	10,8	3.256	—	—	—
	07	II. uguale o superiore allo 0,2 % e inferiore al 2 %	10,8	3.344	—	—	—
	11	III. uguale o superiore al 2 %	10,8	5.888	—	—	—
29.04		Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:					
		C. polialcoli:					
	77	II. mannite	12	12.894	—	—	—
		III. sorbite:					
		a. in soluzione acquosa:					
	81	1. contenente mannite in misura inferiore o uguale al 2 %, calcolata con riferimento al tenore in sorbite	12	1.388	—	—	—
	84	2. altra	9	3.869	—	—	—
		b. altra:					
	87	1. contenente mannite in misura inferiore o uguale al 2 %, calcolata con riferimento al tenore in sorbite	12	1.975	—	—	—
	91	2. non nominata	9	5.500	—	—	—
35.05		Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle di amido o di fecola:					
	01-04	A. destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti	18	1.525	—	—	—
		B. colle di destrina, di amido o di fecola, aventi tenore, in peso, di tali sostanze:					
	07	I. inferiore al 25 %	13	388	18	—	—
	11	II. uguale o superiore al 25 % e inferiore al 55 % . .	13	769	18	—	—
	14	III. uguale o superiore al 55 % e inferiore all'80 % . .	13	1.219	18	—	—
	17	IV. uguale o superiore all'80 %	13	1.525	18	—	—
38:12		Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, dei tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili:					
		A. bozzime preparate e appretti preparati:					
		I. a base di sostanze amidacee, aventi tenore, in peso, di tali sostanze:					
	01	a. inferiore al 55 %, ...	14	769	20	—	—
	04	b. uguale o superiore al 55 % e inferiore al 70 %	14	1.063	20	—	—
	07	c. uguale o superiore al 70 % e inferiore all'83 %	14	1.300	20	—	—
	11	d. uguale o superiore all'83 %	14	1.525	20	—	—

NOTE

(*a*) Per le merci disciplinate dal Regolamento C.E.E. n. 160/66, per le quali è prevista una consolidazione in sede G.A.T.T., l'ammontare complessivo del dazio *ad valorem* e del dazio specifico (colonna 4 + colonna 5) non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio consolidato in sede G.A.T.T., costituito dalla somma del dazio *ad valorem* e dei diritti addizionali, (colonna 6 + colonna 7 + colonna 8).

(*b*) Il dazio *ad valorem* (colonna 4) non si applica alle merci originarie e provenienti dagli Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM), scortate dai prescritti documenti. A tali merci si applica il solo dazio specifico nella misura indicata nella colonna 5, o, se più favorevole, il dazio consolidato in sede G.A.T.T. (colonna 6 + colonna 7 + colonna 8), ad eccezione della tapioca (v.d. 19.04) per la quale è sospesa l'applicazione del dazio specifico.

(*c*) Il dazio *ad valorem* (colonna 4) non si applica alle merci originarie e provenienti dalla Grecia, scortate dai prescritti documenti. A tali merci si applica il solo dazio specifico nella misura indicata nella colonna 5, o, se più favorevole, il dazio consolidato in sede G.A.T.T. (colonna 6 + colonna 7 + colonna 8).

Per le merci sottoindicate il dazio specifico si applica con la riduzione del 40 per cento:

— voce ex 17.04-D Rahat loukoum; halva
— voce 19.03 Paste alimentari
— voce ex 21.07 Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove, contenenti zucchero, prodotti lattiero-caseari, cereali o prodotti a base di cereali.

(*d*) Per le preparazioni denominate « fondute » aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 12 % e inferiore al 18 %, fabbricate con formaggi fusi, per la cui fabbricazione sono stati utilizzati solamente Emmental e Gruviera, con aggiunta di vino bianco, acquavite di ciliege (kirsch), fecola e spezie, presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg e accompagnate da un certificato riconosciuto dal Ministro per le Finanze, l'ammontare complessivo del dazio *ad valorem* e del dazio specifico (colonna 4 + colonna 5) non può superare l'importo di 35 u.c. (pari a lire 21.875) per 100 kg di merce.

(5152)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 123

Corso dei cambi del 3 luglio 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	628,95	628,95	629 —	628,95	628,90	628,95	628,95	628,95	628,95	629 —
Dollaro canadese	607,95	609,25	609,50	609,10	606,50	607,95	609,20	609,10	607,95	607,75
Franco svizzero	145,88	145,95	145,96	145,93	145,90	145,88	145,9225	145,93	145,88	145,85
Corona danese	83,92	83,85	83,93	83,92	83,80	83,90	83,87	83,92	83,92	83,95
Corona norvegese	88,07	88,02	88,06	88,05	88 —	88,08	88,03	88,05	88,07	88,05
Corona svedese	121,40	121,47	121,45	121,51	121,30	121,40	121,46	121,51	121,40	121,35
Fiorino olandese	173,68	173,70	173,73	173,70	173,60	173,65	173,70	173,70	173,68	173,69
Franco belga	12,67	12,675	12,6820	12,676	12,675	12,67	12,676	12,676	12,67	12,66
Franco francese	114,01	114 —	114,05	114,02	114 —	114,02	113,99	114,02	114,01	114,05
Lira sterlina	1506,30	1505,60	1506,50	1506 —	1505 —	1506,30	1505,90	1506 —	1506,30	1506,30
Marco germanico	173,28	173,25	173,29	173,29	173,10	173,28	173,275	173,29	173,28	173,23
Scellino austriaco	24,33	24,33	24,33	24,331	24,25	24,33	24,3325	24,331	24,33	24,33
Escudo portoghese	22,02	22,02	22,03	22,025	22,10	22,02	22,04	22,025	22,02	22,02
Peseta spagnola	9,03	9,03	9,05	9,041	9 —	9,03	9,0375	9,041	9,03	9,03

Media dei titoli del 3 luglio 1970

Rendita 5 % 1935	91,20
Redimibile 3,50 % 1934	96,20
» 3,50 % (Ricostruzione)	72,95
» 5 % (Ricostruzione)	84,225
» 5 % (Riforma fondiaria)	78 —
» 5 % (Città di Trieste)	77,925
» 5 % (Beni esteri)	74,625
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,50
» 5,50 % » » 1968-83	85,05
» 5,50 % » » 1969-84	89,15
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	96,60
» » » 5,50 % 1976	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,30
» » » 5,50 % 1977	99,65
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971)	97,85
» 5 % (» 1° aprile 1973)	91,55
» 5 % (» 1° aprile 1974)	90,025
» 5 % (» 1° aprile 1975)	89,625
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	89,10
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	89,10
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,125
» 5 % (» 1° gennaio 1979)	94,725

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 luglio 1970

Dollaro USA	628,95
Dollaro canadese	609,15
Franco svizzero	145,926
Corona danese	83,895
Corona norvegese	88,04
Corona svedese	121,485
Fiorino olandese	173,70
Franco belga	12,676
Franco francese	114,005
Lira sterlina	1505,95
Marco germanico	173,282
Scellino austriaco	24,332
Escudo portoghese	22,032
Peseta spagnola	9,039

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorsi per titoli e per esami per la nomina nei ruoli speciali in servizio permanente effettivo di quindici guardiamarina, quattro sottotenenti del genio navale, tre sottotenenti delle armi navali e dieci sottotenenti delle capitanerie di porto.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni concernenti l'ordinamento della Marina militare;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, relativa al riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali della Marina;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1954, n. 1138, che stabilisce i programmi e le modalità delle prove di esame per il reclutamento nei ruoli speciali in servizio permanente effettivo dei Corpi di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto;

Visti gli articoli 3 e 4 della legge 29 giugno 1961, n. 575, concernente modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali di complemento e dei ruoli speciali della Marina;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1962, registro n. 73 difesa Marina, foglio n. 232 e il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1964, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1964, registro n. 33 difesa Marina, foglio n. 169, con cui sono stati stabiliti i titoli di studio validi per l'iscrizione a corsi teorici-pratici per il reclutamento degli ufficiali di complemento della Marina militare;

Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1967, con cui sono stati stabiliti i Corpi militari della Marina ai quali gli specifici titoli di studio di cui sopra danno accesso;

Vista la legge 5 novembre 1962, n. 1695, concernente i documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica;

Vista la legge 14 novembre 1962, n. 1591, concernente i nuovi organici del Corpo delle armi navali della Marina militare;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 165, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli e per esami, per la nomina nei ruoli speciali in servizio permanente effettivo, di cui all'art. 1 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, per i posti e Corpi sotto indicati:

quindici guardiamarina;
quattro sottotenenti del genio navale;
tre sottotenenti delle armi navali;
dieci sottotenenti delle capitanerie di porto.

Art. 2.

Ai concorsi di cui al precedente articolo possono partecipare gli ufficiali subalterni di complemento dei rispettivi Corpi, che non abbiano superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, il 28° anno di età, abbiano compiuto un periodo di servizio di almeno tre anni compreso il servizio di leva e abbiano riportato qualifica non inferiore a «molto buono» o «nella media» nell'ultimo anno di servizio prestato da ufficiale.

Ai concorsi predetti possono inoltre partecipare:

a) gli ufficiali subalterni che compiranno i tre anni di servizio alla data del 20 ottobre 1970;

b) gli ufficiali subalterni che, non avendo compiuto il periodo di servizio di tre anni (purchè abbiano ultimato il servizio di leva), siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

laurea in ingegneria civile (qualunque sezione), o in ingegneria navale e meccanica, o in ingegneria meccanica, o in ingegneria aeronautica, o in ingegneria nucleare per la nomina nel Corpo del genio navale;

laurea in ingegneria elettrotecnica, o in ingegneria chimica, o in ingegneria mineraria, o in ingegneria elettronica, o in fisica, o in chimica, o in chimica industriale per la nomina nel Corpo delle armi navali.

laurea in giurisprudenza, o in scienze economiche-marittime, o in economia e commercio, o in scienze politiche, o in scienze statistiche e demografiche, o in scienze statistiche e attuariali, o in lettere, o in materie letterarie, o in lingue e letterature straniere, o in lingue e letterature straniere moderne, o in lingue e civiltà orientali, o in lingue, letterature ed istituzioni dell'Europa orientale, o in lingue, letterature ed istituzioni dell'Europa occidentale, o in chimica, o in chimica industriale, o in scienze biologiche, o in scienze agrarie, o in scienze naturali, o in scienze geologiche, o in scienze forestali, o in filosofia, o in pedagogia, o in geografia, o in architettura, per la nomina nel Corpo di commissariato;

laurea in giurisprudenza, o in matematica, o in discipline nautiche, o in scienze economico-marittime, o in economia e commercio, o in lettere, o in materie letterarie, in lingue e letterature straniere, o in lingue e letterature straniere moderne, o in lingue e civiltà orientali, o in lingue, letterature ed istituzioni dell'Europa orientale, o in lingue, letterature ed istituzioni dell'Europa occidentale, o in geografia, o in architettura, o in scienze naturali, o in scienze geologiche, o in chimica, o in chimica industriale, o in scienze biologiche, per la nomina nel Corpo delle capitanerie di porto.

Art. 3.

Ai concorsi di cui all'art. 1 possono partecipare i sottufficiali del servizio permanente del Corpo equipaggi militari marittimi che non abbiano superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, il 33° anno di età, abbiano prestato almeno due anni di servizio da sottufficiale in servizio permanente con qualifica non inferiore a «molto buono» o «nella media» e siano in possesso di uno dei titoli di studio appresso indicati;

diploma di maturità classica, o di maturità scientifica, o di istituto tecnico nautico (tutti gli indirizzi), o di istituto tecnico industriale (tutti gli indirizzi), o di istituto tecnico per geometri, o di istituto tecnico commerciale (tutti gli indirizzi), o di istituto tecnico agrario, o di abilitazione magistrale o di liceo artistico (2ª sezione architettura) per la nomina nel Corpo di stato maggiore;

diploma di istituto tecnico nautico (sezione macchinisti o sezione costruttori), o di istituto tecnico industriale (indirizzi: meccanica, meccanica di precisione, industria navalmeccanica, costruzioni aeronautiche, metallurgia, termotecnica, industrie metalmeccaniche), o di istituto tecnico per geometri per la nomina nel Corpo del genio navale;

diploma di istituto tecnico industriale (indirizzi: chimica industriale, chimica nucleare, elettronica industriale, telecomunicazioni, elettrotecnica, energia nucleare, industria ottica, arti fotografiche, arti grafiche, cronometria, fisica industriale, industria cartaria, industria mineraria), per la nomina nel Corpo delle armi navali;

diploma di maturità classica, o di maturità scientifica, o di istituto tecnico industriale (tutti gli indirizzi), o di istituto tecnico commerciale (tutti gli indirizzi), o di istituto tecnico industriale (indirizzi: chimica conciaria, materie plastiche, industria tessile, disegno di tessuti, maglieria, industria tintoria, industrie alimentari, industrie cerealicole), o di istituto tecnico agrario, o di abilitazione magistrale, per la nomina nel Corpo di commissariato;

diploma di maturità classica, o di maturità scientifica, o di istituto tecnico nautico (sezione capitani o sezione costruttori), o di istituto tecnico commerciale (tutti gli indirizzi), di istituto tecnico per geometri, o di istituto tecnico industriale (indirizzo edilizia), o di abilitazione magistrale per la nomina nel Corpo delle capitanerie di porto.

Art. 4.

I limiti di età, stabiliti nei precedenti articoli 2 e 3, sono elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione ai concorsi;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

I limiti di età, stabiliti nei precedenti articoli 2 e 3, sono elevati inoltre a 39 anni per i capi famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 5.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta da bollo da L. 400 e corredate dei documenti indicati al successivo articolo 6 devono pervenire al Ministero della difesa Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione - Stato e avanzamento ufficiali, entro e non oltre settanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande sottoscritte dagli interessati devono contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita del concorrente;

b) indirizzo esatto del concorrente. Ogni variazione dello indirizzo deve essere segnalata nel modo più celere al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione - Stato e avanzamento ufficiali;

c) possesso della cittadinanza italiana;

d) comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) eventuali condanne penali riportate ed eventuali procedimenti penali in corso;

f) titolo di studio.

Art. 6.

In allegato alla domanda i concorrenti, ai fini dell'ammissione al concorso, devono presentare i seguenti documenti:

1) estratto matricolare;

2) fotografia recente del candidato, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco e di data recente, applicata su carta da bollo da L. 400, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio ovvero, nel caso di ufficiali di complemento in temporaneo servizio o di impiegati dello Stato di ruolo o di sottufficiali del servizio permanente, da parte dell'autorità dalla quale gli stessi dipendono.

Ai fini della valutazione dei titoli i concorrenti possono allegare alla domanda i seguenti documenti:

a) certificato attestante i voti conseguiti nei singoli esami sostenuti per il conseguimento del titolo di studio;

b) documenti attestanti il riconoscimento di benemerenze di guerra non riportate sull'estratto matricolare;

c) ogni altro titolo o documento che i concorrenti ritengano di esibire.

Art. 7.

Il Ministro per la difesa può escludere con decreto motivato dal concorso quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Prima dell'inizio degli esami i concorrenti sono sottoposti a visita sanitaria allo scopo di accertare la loro idoneità allo incondizionato servizio militare marittimo. Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 8.

I programmi di esame sono quelli risultanti dal decreto presidenziale 10 novembre 1954, n. 1138, riportato in allegato al presente decreto.

Le commissioni giudicatrici sono nominate con successivo decreto e sono costituite in conformità alle norme contenute nell'art. 6 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386.

Art. 9.

Alle prove scritte di esame sono ammessi a partecipare i candidati ai quali la commissione giudicatrice abbia assegnato un punto non inferiore a dodici ventesimi per il complesso delle qualità militari e professionali risultanti dai documenti esistenti nelle loro pratiche personali e dai documenti presentati dai candidati medesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che in ciascuna delle prove scritte abbiano riportato un punto non inferiore a dodici ventesimi.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di dodici ventesimi.

La graduatoria degli idonei è formata dalla commissione in base alla somma del punto riportato dal candidato nella valutazione di cui al primo comma e della media dei punti conseguiti nelle prove di esame.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data di ricezione della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con la quale viene fatta la comunicazione, i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, stato di famiglia;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) originale o copia autentica ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2.

Agli effetti dell'eventuale elevazione dei limiti di età di cui agli articoli 2 e 3, i candidati capi di famiglia numerosa, dovranno far risultare dal certificato di stato di famiglia, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

I documenti allegati alla domanda devono essere conformi alle prescrizioni della vigente legge sul bollo e legalizzati in quanto necessario.

Non sono prese in considerazione le domande pervenute fuori termine o che non siano, alla data di scadenza del termine stesso, corredate di tutti i documenti richiesti dal presente articolo per l'ammissione ai concorsi.

L'amministrazione, tuttavia, si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4) e 5) devono essere di data non anteriore di tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

I concorrenti in temporaneo servizio da ufficiale di complemento richiamati ovvero impiegati dello Stato di ruolo ovvero sottufficiali del servizio permanente sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 5). In tale caso i concorrenti impiegati dello Stato di ruolo devono presentare l'estratto matricolare relativo al servizio civile.

Art. 11.

Per ottenere la nomina a guardiamarina o sottotenente a seconda dei Corpi di appartenenza, i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi con ferma di sei anni a decorrere dalla nomina stessa.

Gli ammogliati dovranno fare domanda intesa ad ottenere l'assentimento presidenziale per il matrimonio contratto prima della nomina.

La domanda di assentimento, redatta su carta bollata, dovrà essere inviata, subito dopo la nomina, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina con allegati un estratto per riassunto, in bollo, dell'atto di nascita della moglie ed un estratto per riassunto, in bollo, dell'atto di matrimonio. Sono dispensati da tale obbligo coloro che avessero già conseguito, in qualità di sottufficiali della Marina militare, autorizzazione per contrarre matrimonio in via normale con la stessa persona con cui risultano sposati all'atto della nomina ad ufficiale.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso che non abbia ottemperato alle disposizioni dei precedenti commi o che non avrà ottenuto il richiesto assentimento.

Art. 12.

I vincitori di ciascun concorso sono nominati ufficiali dei ruoli speciali in servizio permanente effettivo nell'ordine di graduatoria e con anzianità di grado che verrà stabilita nel decreto di nomina.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 aprile 1970

Il Ministro per la difesa
TANASSI

Il Ministro per la marina mercantile
MANNIRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *giugno* 1970
Registro n. 17 *Difesa, foglio n.* 209

PROGRAMMA E MODALITA' DELLE PROVE DI ESAME

del concorso per la nomina nei ruoli speciali in servizio permanente effettivo del Corpo di stato maggiore della Marina e dei Corpi del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto. (Decreto presidenziale 10 novembre 1954, n. 1138).

Le prove di esame sono le seguenti:

Esame scritto su un tema di cultura generale.

Consiste nello svolgimento di un componimento di lingua italiana su argomento attinente alle discipline storiche, sociali e politico-geografiche secondo i programmi vigenti per le scuole medie superiori.

Esame scritto su un tema di cultura professionale.

Consiste nello svolgimento di un tema su argomenti tratti dai programmi di materie professionali per ciascun ruolo appresso indicato.

Esame orale di cultura generale e cultura professionale.

L'esame verte sulle seguenti materie, secondo i programmi per ognuna specificati.

CULTURA GENERALE

Storia:

Le repubbliche marinare italiane e la loro importanza.

Effetti della scoperta dell'America sui popoli mediterranei e atlantici.

Cenni sul contrasto anglo-spagnolo del XVI secolo: sue origini, suo sviluppo e sue conseguenze.

La rivoluzione francese - Cenni sul contrasto anglo-francese dal XVIII al XIX secolo - Suo sviluppo e sue conseguenze.

Risorgimento italiano - Politica coloniale italiana.

Prima e seconda guerra mondiale.

Cenni sulla situazione politica mondiale nel dopoguerra, con particolare riferimento alle origini e allo sviluppo del Trattato Nord-Atlantico e alle organizzazioni economico-militari tra Stati europei.

Geografia:

Italia: posizione, forma, confini, superficie, orografia, idrografia, clima, porti principali. Popolazione, lingua, religione, cultura. Le grandi opere pubbliche. Agricoltura, bonifiche, irrigazioni, industria, commercio, navigazione marittima e navigazione interna. Produzione e traffici.

Europa: superficie, confini, coste, orografia, idrografia, clima, ricchezze naturali.

Asia e Africa: descrizione fisico-economica degli Stati principali; Asia: Turchia, Iran, India, Pakistan, Cina, Giappone, Africa: Stati del Mediterraneo, Unione Sud-Africana.

America e Oceania: descrizione fisico-economica degli Stati principali; America: Canadà, Stati Uniti, Messico, Brasile, Argentina, Cile, Perù. Oceania: Australia.

CULTURA PROFESSIONALE

A) *Corpo di stato maggiore*:

1) Nautica:

Navigazione piana, cosmografia - Navigazione astronomica - Maree - Magnetismo navale - Bussole magnetiche e giroscopiche e loro condotta - Generalità sulla radionavigazione e sulla radarnavigazione.

2) Cinematica:

Generalità - Definizione - Velocità relativa - Indicatrice del moto - Velocità di variazione di distanze e velocità di rotazione di congiungente - Rotta di collisione - Curva del cane.

Metodo pratico per l'uso del rapportatore, diagramma ed esercizi relativi.

Impiego delle armi: generalità - Lancio dei siluri - Triangolo di lancio - Cerchio di lancio - Settori del cerchio di lancio - Lancio di siluri su rotta di collisione - Cenni sul lancio di siluri aerei - Zona di attacco di una silurante - Bombardamento da aerei - Impiego della nebbia artificiale - Cenni fondamentali sull'impiego della nebbia.

Caccia al sommergibile: generalità - Idrofoni - Cenni sullo effetto Doppler - Cenni sugli ecogoniometri - Impiego dell'ecogoniometro - Ricerca antisommergibile - Attacco antisommergibile - Bombardamento antisommergibile.

3) Meteorologia:

Temperatura - Pressione atmosferica - Umidità - Variazioni di stato dell'aria - Condizione per l'equilibrio dell'atmosfera per l'aria secca e non satura - Temperatura potenziale - Condizioni per l'equilibrio dell'atmosfera per l'aria satura - Cenni sulla circolazione dell'atmosfera - Masse d'aria - Fronti - Classificazione delle nubi - Forme simboliche dei bollettini meteorologici - Cenni sulla cifrazione e decifrazione dei bollettini e relativi codici - Conoscenza sommaria delle carte sinottiche generali, delle carte delle tendenze - Cenni sulla rete meteorologica nazionale e internazionale.

4) Nozioni di artiglieria e tiro:

Generalità sul lancio dei proietti col cannone - Generalità sul fenomeno dell'esplosione - Esplosivi di lancio - La polvere - La carica di lancio: suo confezionamento ed innescamento.

Il proietto: vari tipi - I proietti speciali - Esplosivi di scoppio - La carica di scoppio: sua sistemazione nel proietto e suo innescamento - Nozioni elementari sulle spolette a percussione e a tempo - Cenno informativo sulla radiospoletta.

Depositi munizioni - Sistema di allagamento.

I mezzi per il lancio dei proietti - Cannoni - Principali definizioni relative al cannone - Costituzione interna - Profilo esterno. Il congegno di chiusura ed il congegno di tenuta. Il congegno di accensione e la trasmissione di sparo - L'affusto: sue parti essenziali - Vari tipi di affusti - Impianti in torre.

La traiettoria del proietto lanciato dal cannone - Le tavole di tiro navale e c.a. - Nozioni sul tiro navale e contraereo - Cenno sul calcolo dell'alzo e del cursore - La punteria - L'esecuzione e l'aggiustamento del tiro - Varie forme di tiro.

Cenni sui missili e loro apparecchiature di lancio - Cenni sulle armi atomiche.

Gas e difesa antigas.

Il servizio di artiglieria a bordo di una nave - Le sistemazioni per il tiro - Armamento di artiglieria delle unità della flotta.

5) Nozioni di armi subacquee:

Nozioni di carattere generale sui siluri - Teste in guerra - Acciarini - Teste auto alleggerite - Congegni contenuti nelle predette - Serbatoi - Caratteristiche - Gruppo di congegni - Regolatori di pressione - Ritardatori - Recipienti liquidi - Circolazione dei fluidi - Caratteristiche generali delle motrici.

Coda. Eliche e timoni - Necessità del regolatore di immersione e sua costituzione - Principio del funzionamento del guida siluri.

Cenni sui siluri elettrici - Cenni sul tubo lanciasiluri per unità di superficie; Sommergibili e Mas - Cenni sui compressori ad aria.

Torpedini da ormeggio - Sistemi di ancoramento e scandaglio e a piatto idrostatico.

Cenni sulle torpedini magnetiche e magnetiacustiche.

Vari tipi di bombe torpedini da getto - Loro impiego.

Cenni sulle apparecchiature di dragaggio (meccanico, magnetico, acustico). Loro impiego e modalità di esecuzione dei vari tipi di dragaggio.

Cenni sulla magnetizzazione delle navi.

Sommozzatori e palombari - Apparecchiature relative.

6) Architettura navale e servizio sicurezza:

Nomenclatura della nave - Dislocamento - Portata - Stazza - Dimensioni scafo e carena - Cenni sul piano di costruzione.

Statica della nave - Stabilità trasversale e longitudinale - Stabilità dinamica - Spostamento pesi - Carichi liquidi.

Protezione delle navi da guerra - (verticale, orizzontale, compartimentazione) - Difesa subacquea.

Vari tipi di navi da guerra - Loro caratteristiche.

Provvedimenti da adottarsi in caso di danno allo scafo determinati da una o più falle - Bilanciamento - Esaurimento - Tamponamento vie di acqua - Gli incendi a bordo delle navi e relativi sistemi di spegnimento.

Il servizio di sicurezza a bordo delle navi da guerra (esempio della organizzazione del servizio di sicurezza a bordo di una grande nave).

7) Nozioni di comunicazioni:

Generalità sulle comunicazioni. I vari sistemi di comunicazione: le comunicazioni scritte, ottiche, radiotelegrafoniche.

Cenno sul servizio cifra - Vari tipi di cifra.

8) Organica:

Principi fondamentali di organica navale.

Ufficiali in servizio permanente effettivo - Reclutamento - Requisiti generali per conseguire la nomina ad ufficiale nei vari corpi e ruoli - Avanzamento - Criteri e varie forme di avanzamento - Commissioni di avanzamento - Stato giuridico - Anzianità assoluta ed anzianità relativa - Accademia navale - Corsi di specializzazione - Istituto di guerra marittima - Scuola comando.

Ufficiali di complemento - Reclutamento - Requisiti per conseguire la nomina ad ufficiale di complemento nei vari corpi.

Corpo equipaggi militari marittimi - Categorie e specialità - Personale volontario: reclutamento, ferme e rafferme, proscioglimenti e avanzamento.

Stato giuridico dei sottufficiali: reclutamento, nomina, avanzamento. Corso ordinario - Corso istruzione generale professionale - Corso di perfezionamento.

Personale di leva - Durata della ferma - Passaggi al personale volontario - Raffermati di leva - Soggezione alla leva di mare - Chiamata alla leva - Arruolamento.

Organizzazione centrale e periferica della Marina militare - Ministero della difesa (Marina) - Consiglio superiore delle forze armate - Enti e Comandi dipartimentali e non dipartimentali - Arsenali - Caratteristiche e classificazione delle navi - Sedi di ascrizione e assegnazione del naviglio.

B) *Corpo del genio navale*:

1) Impianti elettrici navali:

Cenni sugli impianti elettrici di bordo e sulla propulsione elettrica.

2) Macchine marine:

a) PARTE 1ª - *Caldaie*

Vaporizzazione - Vapor d'acqua saturo e surriscaldato - Cenni sulla trasmissione del calore - Generalità sul funzionamento dei generatori di vapore - Principali parti costituenti le caldaie.

Requisiti delle caldaie marine.

Classificazione descrittiva - Caldaie a tubi di fiamma e a tubi d'acqua suborizzontali - Caldaie a tubi di acqua subverticali - Particolari costruttivi delle caldaie a tubi di acqua subverticali: Selle e basamenti. Focolari - Involucri - Diaframmi - Bruciatori - Surriscaldatori - Economizzatori - Preriscaldatori di aria - Descrizione di alcune caldaie marine moderne - Accessori delle caldaie - Valvole di presa vapore, di alimento, di estrazione superficiale e dal fondo - Valvole di sicurezza - Manometri e anemometri - Termometri - Autoregolatori di alimento.

La combustione e gli apparecchi relativi: cenni sui combustibili liquidi. Polverizzatori - Descrizione di alcuni moderni bruciatori - Condotta della combustione.

b) PARTE 2ª - *Motrici a vapore*

Macchine alternative ad espansione multipla - Turbine ad azione - Turbine a reazione - Diagrammi delle velocità - Condizioni di massimo rendimento teorico.

Turbina de Laval - Turbina Curtis - Turbina Rateau - Turbine multiple - Turbina Parsons - Turbine miste - Gruppi turbo-riduttori - Perdita di energia nelle turbine - Confronto tra turbine ad azione e turbine a reazione - Turbine speciali (cenno) - Turbine per la marcia indietro - Cenni sui principali particolari costruttivi delle turbine: casse ed involucri, cuscinetti portanti, manicotti di tenuta, palette, stantuffi e cilindri equilibratori, ugelli, diaframmi.

Accessori - Ingranaggi riduttori a semplice e a doppia riduzione - Giunti elastici - Cuscinetti equilibratori e reggispinta. Andatura di crociera e dispositivi relativi - Turbine per macchinari ausiliari - Regolazione della potenza e dispositivi relativi - Lubrificazione: generalità - Olii lubrificanti e loro caratteristiche - Linee d'assi e propulsore (cenno).

c) PARTE 3ª - *Macchinari ausiliari*

Tubolatura ed accessori relativi - Pompe varie alternative e rotative per servizio apparato motore e servizio nave - Ventilatori - Refrigeranti - Preriscaldatori di alimento - Riscaldatori di nafta - Refrigeranti di olio lubrificante - Condensatori - Distillatori - Impianti per l'acqua di alimento - Impianti per la nafta - Compressori - Macchine frigorifere (cenni).

d) PARTE 4ª - *Motori*

Motori endotermici a carburazione e a iniezione - Cicli Otto-Diesel e Sabathe: rendimenti termici ideali. Cicli effettivi: rendimenti indicati, organici e totali. Calcolo della potenza: bilanci termici - Cenni sui combustibili e sugli olii lubrificanti - Motori a scoppio: parti fisse e mobili - La distribuzione e i relativi organi - La carburazione e i relativi organi - L'accensione e i relativi organi - Il raffreddamento e i relativi organi - La lubrificazione e i relativi organi - L'avviamento e l'inversione di marcia.

Motori Diesel: generalità sui motori a 4 e a 2 tempi a semplice e a doppio effetto - Parti fisse e mobili - L'iniezione pneumatica e i relativi organi - L'iniezione meccanica e i relativi organi - La regolazione: sistemi e organi relativi - Il lavaggio - Valvole di aspirazione e scarico, di sicurezza e di avviamento - La distribuzione e i relativi organi - Il raffreddamento e i relativi organi.

La lubrificazione e i relativi organi - L'avviamento e l'inversione di marcia - Confronto tra motori a 4 e a 2 tempi.

e) PARTE 5ª - *Cenno sulle turbine a gas*

3) Esercizi e manutenzione apparati motori:

Prove idrauliche - Prove di consumo - Autonomia - Velocità economica.

Precauzioni per non sottoporre a sforzi eccessivi le caldaie e per evitarne il rapido logorio. Tempo da impiegare per portare in pressione le caldaie - Accensione delle caldaie - Norme generali per il funzionamento. Sorveglianza di livelli delle caldaie - Operazioni da eseguire in caso di mancanza di acqua e scoppi di tubi vaporizzatori. Temperatura del vapore surriscaldato. Spegnimento delle caldaie. Verifiche e manutenzioni da eseguire dopo lo spegnimento delle caldaie. Conservazione delle caldaie spente. Acque da impiegare per l'alimentazione delle caldaie. Saggi e requisiti dell'acqua di alimentazione. Norme per i casi di inquinamento con acqua di mare nelle caldaie e tubi di acqua. Precauzioni per evitare l'inquinamento dell'acqua di alimentazione. Preservazione delle caldaie dai grassi. Lavanda a caldo delle caldaie. Estrazioni. Precauzioni da usare per vuotare, visitare internamente e chiudere le caldaie. Pulizia interna delle caldaie. Valvole di sicurezza. Cambio di tubi vaporizzatori e surriscaldatori. Ore di fuoco delle caldaie. Quaderni matricolari delle caldaie. Tempo da impiegare nel riscaldamento e preparazione al moto delle motrici rotative e alternative. Riscaldamento, preparazione e manovra delle motrici, rotative e alternative. Norme generali di funzionamento. Avarie ed inconvenienti principali che possono presentarsi durante il funzionamento delle turbomotrici e delle macchine alternative. Lubrificazione. Essiccamento delle turbomotrici. Rotazione giornaliera delle motrici e manovra delle valvole relative. Manutenzione delle motrici. Ingranaggi riduttori. Scoperchiamento delle turbomotrici. Vigilanza ai cuscinetti reggispinta quando si da rimorchio. Rimorchio di navi dotate di apparato di propulsione a turbina - Motore a combusione interna. Preparazione ed avviamento - Funzionamento - Velocità critiche - Manovra e fermata - Condotta e manutenzione dei motori Diesel. Probabili cause degli inconvenienti e delle avarie dei motori Diesel - Condotta e manutenzione dei motori a scoppio. Probabili cause degli inconvenienti e delle avarie dei motori a scoppio.

Regolazione del lasco ai cuscinetti delle turbine ed a quelli delle articolazioni delle macchine alternative. Allineamento delle linee d'asse - Condotta di macchinari ausiliari in genere. Norme particolari per macchinari relativi. Conservazione, visite e pulizia dei condensatori. Lavanda a caldo dei condensatori. Corrosione dei tubi refrigeranti. Prove della tenuta stagna dei

condensatori. Eiettori d'aria. Riscaldatori dell'acqua di alimentazione. Raffreddatori e filtri dell'olio dell'apparato di propulsione. Evaporatori e distillatori. Apparecchi di misura. Immissione in bacino della nave. Visite e lavori da eseguire in bacino. Verifica dei propulsori. Norme per il maneggio e la conservazione dei combustibili a bordo delle navi. Sistemazione contro incendi. Interpretazione di un disegno di organi di macchine di una turbina, di una caldaia, di un motore, ecc.

4) Tecnologia meccanica:

a) PARTE 1ª

I metalli industriali e loro leghe - Prove dei metalli - Prove di trazione e di compressione - Carico di rottura - Allungamento - Carico di sicurezza - Durezza - Prove di resistenza - Prove alla fatica - Prove di piegamento - Leghe metalliche. Lega ferro, carbonio - Acciai speciali.

La ghisa come si produce - Conversione della ghisa in acciaio col procedimento Martin-Siemens. Trattamenti termici degli acciai. Cementazioni e nutrurazione. Ghisa malleabile. Le cuproleghe e le leghe leggere: bronzo fosforo, metallo muntz, metallo Delta - Leghe leggere - Leghe antifrizione. Trafilatura, laminazione, estrusione. La fabbricazione dei tubi saldati e senza saldatura - Metodo Mannesmann. Tubi estrusi - Curvatura e taglio delle lamiere - Imbuttitura - Punzonatura.

b) PARTE 2ª - *Lavorazione*

Cenni sulla saldatura e taglio dei materiali. Lavorazione a freddo e macchine utensili: generalità sui calibri - Tolleranze, deviazione, giochi. Gli utensili per il taglio dei materiali: cenni sulle principali macchine utensili - Cenni sui tagli delle ruote dentate.

5) Architettura navale:

a) PARTE 1ª - *Nozioni elementari sulla geometria delle navi*

Nomenclatura delle parti principali delle navi. Dislocamento, portata, stazza. Dimensioni principali dello scafo e della carena. Bordo libero - Scala di solidità. Istituti di sorveglianza e di classificazione delle navi mercantili. Simboli di classe del Registro italiano navale. Rappresentazione grafica: piano di costruzione - Sala a tracciare. Elementi caratteristici di carena: rapporti fra le dimensioni principali. Generalità sulla stabilità delle navi.

b) PARTE 2ª - *Propulsione e governo*

Definizione e funzionamento dei propulsori. Azione del timone sulla nave.

c) PARTE 3ª - *Costruzione navale*

Materiali impiegati - Sistemi di collegamento e tipi di giunto. Forze e sollecitazioni nella trave scafo (cenni). Tipi di strutture e loro nomenclatura (cenni). Protezione (cenni).

6) Organica: (come per gli ufficiali di stato maggiore).

C) *Corpo delle armi navali*:

1) Elettrotecnica: Impianti elettrici:

Forza elettromotrice ed intensità di corrente. Unità relative. Potenza di una corrente elettrica. Energia elettrica. Loro unità. Legge di Ohm. Resistenza dei conduttori. Principi di Kirchof e loro applicazioni. Collegamenti in serie e in derivazione. Reostati. Legge di Joule e sue applicazioni (valvole fusibili, lampade ad incandescenza, apparecchi elettrotermici). Tipi principali di pile. Collegamento delle pile. Accumulatori. Capacità. Batterie di accumulatori.

Campo magnetico. Permeabilità. Induzione magnetica. Flusso magnetico. Campo magnetico prodotto dalla corrente. Solenoidi. Elettromagneti. Azioni elettromagnetiche ed applicazioni. Forza elettromotrice indotta e sua espressione. Correnti indotte e legge di Lenz. Correnti di Foucault. Auto e mutua induzione. Estra correnti.

Genesi della f.e.m. e delle correnti alternate e loro rappresentazione grafica. Valore massimo. Frequenze. Valore efficace. Leggi della corrente alternata in circuiti comprendenti resistenza e induttanza. Potenza e fattore di potenza.

Sistemi trifasi. Concatenamenti a stella e a triangolo. Potenza nei sistemi trifasi. Principio del campo rotante Ferraris. Generalità sulle generatrici di corrente continua. Strutture e funzionamento. Vari modi di eccitazione delle dinamo e caratteristiche di funzionamento.

Reazione di armatura. Commutazione.

Accoppiamento delle dinamo.

Alternatori. Strutture e funzionamento. Alternatori monofasi e trifasi. Accoppiamento degli alternatori. Motori a corrente continua. Vari modi di eccitazione. Cenni sulle loro caratteristiche di funzionamento. Potenza.

Motori sincroni.

Motori asincroni trifasi. Strutture di funzionamento. Scorrimento. Avviamento. Potenza.

Cenno sui motori monofasi ad induzione e motori a collettori.

Tipi principali di trasformatori monofasi e trifasi. Autotrasformatori. Perdite. Raffreddamento dei trasformatori. Accoppiamento dei trasformatori.

Cenni sui gruppi motore-dinamo, sulle convertitrici e sui raddrizzatori statici.

Generalità sulle centrali termoelettriche e sulle centrali di trasformazione.

Cenni sui sistemi di trasporto e di distribuzione della energia elettrica. Linee aeree. Linee in cavo. Materiali per impianti di linea.

Cenni sugli impianti interni per segnalazione e comunicazione (suonerie, telefono, ecc.). Impianti per illuminazione e per forza motrice, impianti per applicazioni elettrotermiche Casi più comuni di infortunio e di soccorsi di urgenza.

Misura di f.e.m. e di corrente. Amperometri e voltometri di tipo industriale per corrente continua e per corrente alternata. Shunt e resistenze addizionali. Trasformatori di misure delle resistenze col metodo dell'amperometro e del voltometro. Misure di isolamento mediante l'uso dell'ohmetro.

Misura della potenza di corrente continua. Wattometro. Misura della potenza nei circuiti monofasi e trifasi.

Fasometri. Frequenziometri. Cenni sulle protezioni contro le sovraccorrenti. Valvole fusibili. Interruttori a massima, a minima ed a inversione di corrente. Tipi più comuni di scaricatori.

2) Meccanica e macchine:

Cenni sulle sollecitazioni o deformazioni dei solidi elastici. Carichi al limite di elasticità di snervamento o di rottura. Carico di sicurezza.

Sollecitazioni semplici ed impiego delle formule corrispondenti. Casi semplici della flessione delle travi.

Applicazione delle nozioni sulle sollecitazioni semplici e composte al calcolo di casi semplici delle travi e di organi meccanici. Trasmissione del lavoro nelle macchine. Cenni sul rendimento. Cenni sull'attrito; lubrificazione; leghe antifrizione.

Principali tipi di supporti portanti e di spinta. Sistemi di lubrificazione.

Trasmissione per mezzo di ruote di frizione e di ruote dentate, con assi paralleli o concorrenti; coppie dentate ed assi sghembi. Vari tipi di profili di denti.

Eccentrici.

Cenni sulla trasmissione per mezzo di cingoli (cinghie, corde, catene). Cenni sulla trasmissione per mezzo di sistemi articolati semplici. Cenni sulle sollecitazioni dinamiche (fatica, inerzia, ecc.). Misura sperimentale delle forze del lavoro e della potenza. Macchine più comuni per sollevamento e trasporto dei materiali. Volani, loro funzioni e cenni sul calcolo.

Cenni sull'equilibramento statico e dinamico e sulle velocità critiche. Apparecchi di accoppiamento di macchine motrici ed operatrici. Caldaie e loro accessori. Cenni su macchine a stantuffo. Turbine a vapore.

Cenni sui condensatori.

Motori Diesel a due e a quattro tempi.

Motori a scoppio.

Rilievi principali da effettuarsi durante il funzionamento delle macchine sopracitate ed apparecchi relativi.

3) Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche:

Conduttori. Leghe metalliche. Materiali dielettrici e loro caratteristiche. Conduttori elettrici isolati; cavi.

Vari tipi di isolatori.

Materiali ferromagnetici.

Cenni sulle particolarità costruttive dell'induttore e dello indotto e sui materiali relativi. Nozioni relative agli avvolgimenti delle macchine elettriche.

Nozioni relative ai collettori di macchine elettriche.

Cenni sulla costituzione dei trasformatori in aria ed in olio.

Cenni sulla manutenzione e sulle principali riparazioni delle varie macchine elettriche e delle apparecchiature relative.

4) Chimica generale ed industriale:

Nozioni di chimica inorganica, principali reazioni, formule ed equazioni chimiche.

Chimica organica: cenni sulle formule grezze e strutturali, cenni sull'isomeria, cenni sulle sostanze organiche più importanti nell'uso industriale (grassi, alcoli, idrocarburi).

Combustibili. Classificazione ed impiego.

Cenni sulle calci e cementi e industrie relative. Materiali refrattari.

Solfo, anidride solforosa, anidride solforica. Acido solforico. Solfuro di carbonio, ecc.

Cloruro di sodio. Industria della soda col processo Solvay. Soda caustica del carbonio. Elettrolisi del cloruro di sodio. Cloro, acido cloridrico. Ipocloriti e clorati.

Nitrato di sodio. Acido nitrico. Fissazione dell'azoto atmosferico. Industria della cellulosa e derivati (carta, fibre artificiali, esplosivi, celluloide, vernici).

5) Radiotecnica e misure radioelettriche:

Emissione elettronica. Tubi elettronici. Diodi e triodi: loro caratteristiche e loro impiego.

Scarica oscillante. Oscillazioni elettriche. Condizioni perchè un circuito oscilli. Periodo e frequenza delle oscillazioni. Decremento. Circuiti oscillanti chiusi e circuiti oscillanti aperti.

Fenomeni di risonanza. Curva di risonanza. Cenno sullo accoppiamento dei circuiti. Cenni sulle onde elettromagnetiche e della loro propagazione. Lunghezza d'onda. Induttanze. Resistenza ad induttanze fisse e variabili. Vari tipi di bobine. Condensatori fissi e variabili e vari profili.

Cenni sulle antenne e sulla distribuzione delle correnti e delle tensioni di una antenna. Aerei a telaio.

Impiego del triodo come generatore di oscillazioni persistenti. Principio fondamentale. Condizioni per la generazione di oscillazioni persistenti. Circuiti fondamentali delle valvole.

Rivelatore a cristallo. Rivelatore a triodo, per caratteristica di placca e per caratteristica di griglia. Impiego del triodo come amplificatore. Principio fondamentale. Tipi principali di amplificatori ad alta e bassa frequenza. Uso delle valvole a più elettrodi. Amplificazione a reazione. Amplificazione senza distorsione. Amplificazione di potenza. Cenni sul voltometro a valvola.

Modulazione delle oscillazioni persistenti. Principali sistemi di modulazione. Circuiti costitutivi di un trasmettitore radioelettrico a valvola. Cenni sugli oscillatori piloti ed a quarzo. Amplificatori di potenza. Cenni sui dispositivi di alimentazione dei trasmettitori di piccola, media e grande potenza. Circuiti principali costituenti un ricevitore radioelettrico e sensibilità selettiva e qualità. Cenni sui vari tipi di altoparlanti elettromagnetici ed elettrodinamici. Cenni sulla radioemissione direttiva. Aerei a fascio in trasmissione e ricezione. Aerei a telaio e loro proprietà direttiva. Concetti elementari sull'impiego della radiogoniometria. Cenni sui radiofari.

6) Telegrafia e telefonia:

Telegrafia - Elementi essenziali di una comunicazione telegrafica. Cenni sul sistema telegrafico Morse e sui circuiti a corrente intermittente e a corrente continua. Sounders. Cenni sui relai neutri e polarizzati. Principi di funzionamento dello apparato Wheatstone e cenni sui sistemi di ricezione con ondulatore e dei moderni telescrittori. Organi di protezione.

Linee aeree e cavi. Linee aeree. Cavi aerei, subacquei e sotterranei. Materiali adoperati. Cenni sulle perturbazioni induttive nei circuiti e dispositivi per la loro alimentazione. Cenni sui guasti delle linee e dei cavi e sui metodi per localizzarli.

Telefonia - Trasmettitori e ricevitori telefonici. Cenni sugli organi ausiliari dell'apparecchio telefonico (bobina d'induzione, pile, organi di chiamata, condensatori, gancio commutatore, disco combinatore). Cenni sui tipi di centralini telefonici e delle centrali automatiche. Organi di protezione per gli impianti telefonici.

7) Organica: (come per gli ufficiali di stato maggiore).

D) *Corpo di commissariato*:

1) Amministrazione militare marittima:

a) PARTE 1ª - *Ordinamento delle direzioni e sezioni di commissariato militare marittimo*

Le direzioni e sezioni di commissariato.

Rifornimento dei fondi - Mandati di introito e di pagamento - Giornale di contabilità - Conti correnti dei capitali e conti sospesi - Bilanci di verificazione e note illustrative - Servizio di cassa - Responsabilità di cassa - Registri e documenti per il servizio di cassa.

Rendiconti mensili, trimestrali e per le spese di mano d'opera - Rendiconto del capitolo fondo scorta.

Servizi in economia - Gare - Commissioni di acquisto - Collaudo - Introduzione - Liquidazione - Pagamento.

Ispezioni generali e di cassa.

Contabilità giudiziale dei magazzini viveri, vestiario e materiali - Registri e documenti.

b) PARTE 2ª - *Amministrazione e contabilità delle navi e degli enti a terra della Marina militare*

Fondo scorta - Costituzione variazione e retrodatazione. Servizio di cassa presso le navi e gli enti forniti di fondo scorta.

Amministrazione del personale militare - Modalità di pagamento degli stipendi ed altri assegni fissi ed eventuali agli ufficiali ed ai sottufficiali della Marina - Modalità di pagamento delle competenze ai militari del C.E.M.M. - Liquidazione debiti e crediti del personale militare - Assegni di vitto - Contabilità miglioramento vitto ed economia viveri - Contabilità delle mense alla contanti.

Servizio amministrativo e contabile delle navi all'estero - Vaglia - Risparmi - Delegazione di pagamento.

Resa della contabilità denaro - Contabilità dei depositi viveri e vestiario istituiti presso enti e navi.

Ispezioni amministrative e di cassa.

c) PARTE 3ª - *Servizio amministrativo degli arsenali e degli uffici tecnici della Marina militare*

Rifornimento dei fondi e loro utilizzazione - Modalità dei pagamenti - Rendiconti.

Classificazione dei lavori degli arsenali - Ordini di lavoro - Lavori per enti estranei e privati - Modalità dei versamenti all'Erario - Contabilità della mano d'opera - Ruoli paga e certificati di somministrazione fondi - Cenni sull'amministrazione del personale civile di ruolo e non di ruolo.

Inventari degli enti a terra della Marina - Loro classificazione - Libro di nomenclatura - Movimento dei materiali nei magazzini - Consegne e ricognizioni - Quaderni di dotazione delle navi - Formazione aumenti diminuzione e ricambi - Materiali di dotazione delle mense - Materiali consumabili.

2) Servizi di intendenza del commissariato militare marittimo:

Servizi di intendenza - Vari tipi di razioni militari sostituzioni ed economie viveri - Integrazione vitto, magazzini viveri e locali, accessori - Conservazione dei generi alimentari - Cantine, botti, fusti e cisterne. Panifici - Vari tipi di forni - Macchine e accessori - Panificazione - Lavorazione del biscotto.

Produzione del freddo - Impianti frigoriferi in uso per la Marina.

Spedizione dei viveri per via mare e per ferrovia - Norme per l'imbarco e stivaggio dei viveri - Trasporti frigoriferi terrestri e marittimi.

Impianti a bordo per il servizio viveri - Cambusa - Stiva - Cucina - Distributorio - Panificio e frigorifero.

Vestiario - Tabelle e tariffe vestiario - Composizione del corredo del marinaio - Il corredo del marinaio nei riguardi igienici, economici, logistici e disciplinari - Le operazioni di vestizione della leva.

Magazzini vestiario - Manutenzione e conservazione degli effetti di vestiario - Spedizione del vestiario - Sartorie e loro funzionamento.

Servizio dei materiali di consumo, gamella e casermaggio.

3) Elementi di contabilità generale dello Stato:

Nozioni generali sulla contabilità generale dello Stato. Cenni sui pubblici incanti, sulle licitazioni e trattative private. Contratti e loro esecuzione. Anno finanziario - Bilancio di previsione e rendiconto generale. Spese dello Stato - Aperture di credito a favore di funzionari delegati - Rendiconti - Modalità di pagamento delle spese dello Stato. Norme principali delle leggi sul registro e bollo.

4) Nozioni di diritto civile:

Nozioni e distinzione del diritto - Fonti del diritto oggettivo. Interpretazione e applicazione della legge in generale.

Persone fisiche e persone giuridiche.

Le cose: beni pubblici e privati.

Cenni sul negozio giuridico e sui contratti.

La tutela dei diritti: pubblicità, prove, prescrizioni, decadenza.

5) Nozioni di diritto amministrativo:

Amministrazione centrale - Amministrazione governativa locale.

Amministrazione autarchica.
Consiglio di Stato e Corte dei conti: ordinamento e attribuzioni.
Avvocatura generale dello Stato.
Cenni sugli uffici pubblici e sui pubblici impiegati - Rapporto d'impiego - Responsabilità della pubblica amministrazione.
Cenni sulle esportazioni per pubblica utilità.
Attività ed organi di polizia in generale.

6) Organica: (come per gli ufficiali di stato maggiore).

E) *Corpo delle capitanerie di porto*:

1) Nozioni di diritto civile:

Nozioni e distinzione del diritto - Fonti del diritto oggettivo.
Interpretazione ed applicazione della legge in generale.
Cenni sul negozio giuridico - La rappresentanza.
Persone fisiche e persone giuridiche.
Stato di cittadinanza e stato di famiglia - Domicilio e residenza.
Assenza e dichiarazione di morte presunta.
Cenni sulle successioni.
Le cose: beni pubblici e beni privati - Modi di acquisto della proprietà dei beni privati.
Cenni sul possesso.
Obbligazioni: fonti, prova, estinzione - Il contratto.
La tutela dei diritti: pubblicità, prova, prescrizione e decadenza.

2) Nozioni di diritto amministrativo:

Amministrazione centrale - Amministrazione governativa locale - Amministrazione autarchica - Consiglio di Stato e Corte dei conti - Avvocatura generale dello Stato: ordinamento e attribuzioni - Cenni sulle espropriazioni per pubblica utilità.
Attività e organi di polizia in generale.

3) Servizio marittimo:

Attività amministrativa, polizia e servizio dei porti - Ordinamento speciale di alcuni porti italiani. Personale marittimo - Arruolamento e collocamento della gente di mare - Il comandante della nave - Le persone addette al lavoro nei porti - Ordinamento del lavoro portuale - Demanio marittimo e sua amministrazione - Cenni di legislazione sulla pesca - La nave, costruzione, proprietà, individuazione e nazionalità - Iscrizione e cancellazione delle navi e dei galleggianti - Navigabilità - Documenti di bordo - Atti di stato civile sulle navi - L'impresa di navigazione - L'armatore - Il raccomandatario - Polizia di bordo e della navigazione - Polizia generale della navigazione in alto mare - Trasporto passeggeri - Emigrazione - Assistenza e salvataggio - Ricupero e ritrovamento dei relitti - Inchieste sui sinistri marittimi - Cenni sui provvedimenti cautelari sulle navi e sui galleggianti - Cenni sui reati marittimi - Registro italiano navale per la classificazione delle navi - Cenni sulla stazzatura delle navi - Accertamenti e visite per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare - Bordo libero - Obbligo di servizio radiotelegrafico e radiotelefonico sulle navi mercantili - Trasporto merci pericolose. Norme per la prevenzione degli incendi a bordo e nei porti.

4) Elementi di contabilità generale dello Stato:

Nozioni generali sulla contabilità generale dello Stato - Cenni sui pubblici incanti, sulle licitazioni e trattative private - Contratti e loro esecuzione - Anno finanziario - Bilancio di previsione e rendiconto generale - Spese dello Stato - Apertura di credito a favore di funzionari delegati - Rendiconti - Modalità di pagamento delle spese dello Stato - Norme principali delle leggi sul registro e bollo - I servizi di contabilità e cassa delle capitanerie di porto.

5) Ordinamento della Marina mercantile:

Ministero della marina mercantile - Ordinamento centrale - Comandi ed uffici periferici.

6) Servizio di leva e mobilitazione:

Legge e regolamento sulla leva di mare - I servizi di mobilitazione del personale del Corpo equipaggi militari marittimi in congedo.

7) Organica: (come per gli ufficiali di stato maggiore).

MODALITÀ E SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE E DI QUELLA ORALE

I temi per le prove scritte sono formulati dalla commissione esaminatrice, riunita in seduta segreta, negli stessi giorni in cui debbono aver luogo le prove.

La commissione prepara tre temi per ciascuna prova. I temi, appena stabiliti, sono chiusi in pieghi suggellati e firmati esteriormente, sui lembi di chiusura dai membri della commissione e dal segretario.

All'ora stabilita per ciascuna prova, il presidente della commissione fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare fra loro. Indi fa constatare l'integrità delle chiusure dei tre pieghi contenenti i temi e fa sorteggiare da uno dei candidati il tema da svolgere.

Per lo svolgimento di ciascun tema sono assegnate otto ore.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in qualunque modo in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e coi membri della commissione esaminatrice. Essi non devono portare appunti manoscritti, nè libri, nè pubblicazioni di qualsiasi specie e neppure carta da scrivere, dovendo i lavori, a pena di nullità, essere scritti esclusivamente su carta portante il timbro di ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza. Possono soltanto consultare nei testi che la commissione porrà a loro disposizione le leggi e i decreti inseriti nella Raccolta ufficiale ed eventualmente le altre pubblicazioni consentite dalla commissione esaminatrice.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dall'esame.

La commissione esaminatrice deve curare l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo due almeno dei membri devono trovarsi costantemente nella sala degli esami.

Compiuto il lavoro, ciascun concorrente, a pena di nullità, senza apporre la propria firma o altro contrassegno sull'elaborato, lo pone entro una busta, unitamente ad altra di minor formato nella quale abbia messo un foglio col proprio cognome, nome e paternità; dopodichè, chiusa anche la busta più grande, la consegna ai membri presenti della commissione i quali appongono sulla busta la propria firma.

Nella prova orale la commissione rivolge al candidato domande desunte, a proprio criterio, dagli argomenti compresi nei programmi suindicati.

(6460)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CASSA MARITTIMA MERIDIONALE PER L'ASSICURAZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE DELLA GENTE DI MARE

Concorso pubblico, per esami, a nove posti di medico di 2ª classe del ruolo sanitario del personale direttivo della Cassa marittima meridionale.

Art. 1.

Posti messi a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a nove posti di medico di 2ª classe del ruolo sanitario del personale direttivo della Cassa marittima meridionale, di cui alla tabella *A*, annessa al regolamento organico del personale ed approvata con decreto interministeriale 9 luglio 1968.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

I concorrenti debbono possedere i seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana;

B) età non superiore ai 32 anni.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni per i concorrenti coniugati;
2) di un anno per ogni figlio vivente;
3) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia intervenuta successivamente amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

4) a trentanove anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno 7 figli viventi, compresi fra essi anche i figli caduti in guerra;

5) a quaranta anni:

per coloro che abbiano riportato, a causa del comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

6) a quarantacinque anni:

per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

7) a cinquantacinque anni:

per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, a norma di legge, sia stata accordata analoga elevazione del limite massimo di età.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi iscritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria 9ª e 3 a 6 della categoria 10ª; non sono parimenti ammessi al beneficio in parola gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 6 a 11 della tabella stessa.

Le elevazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) sono cumulabili tra loro e con quella indicata al punto 4), purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Le elevazioni di cui ai punti 5), 6) e 7) non sono cumulabili con quelle indicate ai punti 1), 2), 3) e 4).

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computata, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944); l'elevazione del predetto limite corrispondente a tale periodo è cumulabile con quelle di cui ai punti 1), 2), 3) e 4), purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

C) aver ottemperato agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

D) buona condotta civile e morale;

E) godimento dei diritti politici;

F) idoneità fisica all'impiego;

G) diploma di laurea in medicina e chirurgia;

H) titolo di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di medico chirurgo.

I requisiti prescritti devono essere posseduti dai concorrenti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Il requisito dell'età non è richiesto per i medici che già svolgono attività professionale presso gli ambulatori della Cassa, alla data della pubblicazione del bando di concorso, nonchè per quei candidati che rivestano la qualifica di impiegato di ruolo statale o di ente pubblico.

Il possesso del requisito della buona condotta verrà accertato d'ufficio.

Art. 3.

Presentazione delle domande - Termini e modalità

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere indirizzata alla Cassa marittima meridionale - Ufficio personale, via San Nicola alla Dogana n. 9, Napoli, e dovrà pervenire, a mezzo raccomandata, alla cassa stessa entro il termine perentorio di trenta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La domanda, a pena di esclusione dal concorso, deve essere intestata e indirizzata esclusivamente alla Cassa marittima meridionale.

Non è consentito, per l'inoltro della stessa, alcun tramite nè degli uffici periferici della Cassa, nè di altre pubbliche amministrazioni o uffici.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande, per qualsiasi motivo, pervengano alla Cassa marittima oltre il prescritto termine.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro apposto dalla Cassa.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti debbono dichiarare:

a) il nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 32° anno di età dovranno indicare, ai fini della ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno loro diritto alla elevazione del suddetto limite di età);

c) la residenza;

d) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia con l'indicazione dell'università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

e) il possesso del titolo di abilitazione all'esercizio della attività professionale di medico chirurgo con l'indicazione della data di conseguimento;

f) il possesso della cittadinanza italiana;

g) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

h) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subìto condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario il concorrente dovrà dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subìte ed i suoi precedenti penali indicandone la natura;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere fatte pervenire le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni dell'indirizzo stesso;

n) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente o dal funzionario della Cassa delegato a ricevere la documentazione.

Le comunicazioni della Cassa, inerenti al concorso, sono effettuate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La Cassa non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici e dell'indirizzo da parte dei candidati o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo medesimo dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata dal comitato esecutivo della Cassa a norma dell'art. 9 del regolamento per il personale.

Art. 5.

Prove di esame

I candidati ammessi al concorso riceveranno tempestiva comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno le prove di esame.

Gli esami consisteranno in due prove scritte e in una prova orale.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso ai candidati a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

a) Patologia medica e chirurgica;

b) Medicina delle assicurazioni.

La prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà su:

1) Le Casse marittime per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie della gente di mare - ordinamento istituzionale, organizzazione, attività assistenziale;

2) Gli altri istituti ed enti preposti alla previdenza ed assistenza - cenni sull'ordinamento, sulle prestazioni e sulla attività assistenziale;

3) Deontologia;

4) Legislazione sanitaria;

5) Elementi di medicina legale e delle assicurazioni sociali;

6) Elementi di medicina del lavoro;

7) Elementi di medicina sociale;

8) Elementi di statistica sanitaria e di demografia.

Gli argomenti che formeranno oggetto delle prove di esame sono indicati nel programma annesso al presente bando.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Votazioni minime - Ammissione alla prova orale

Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale sarà fatta comunicazione della data di effettuazione della prova stessa almeno venti giorni prima.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, verrà affisso al termine di ciascuna seduta all'albo della sede di esame.

Art. 7.

Formazione della graduatoria - Titoli di preferenza e relativa documentazione

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito del concorso secondo l'ordine della votazione complessiva che risulterà, per ciascun candidato, sommando la media dei punti riportati nelle prove scritte e il punto della prova orale.

A parità di votazione complessiva l'ordine di graduatoria verrà determinato ai sensi dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

Al fine predetto la Cassa si riserva di chiedere ai candidati i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di preferenza di cui alle norme legislative citate al precedente comma.

I candidati dovranno far pervenire alla Cassa i documenti di cui al precedente comma entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione.

Art. 8.

Approvazione della graduatoria - Dichiarazione dei vincitori e degli idonei

La graduatoria del concorso sarà sottoposta all'approvazione del comitato esecutivo della Cassa, il quale, tenuto conto delle riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, dichiarerà i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

In tale sede il numero dei posti messi a concorso potrà essere incrementato dai posti disponibili nel ruolo sanitario alla data di approvazione della graduatoria, nei limiti stabiliti dall'art. 8, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria del concorso sarà pubblicata nel Foglio annunzi legali della provincia di Napoli.

Gli eventuali reclami o impugnative contro la graduatoria dovranno pervenire al comitato esecutivo della Cassa a mezzo plico raccomandato con avviso di ritorno, entro quindici giorni dalla data della pubblicazione suddetta.

Trascorsi i quindici giorni di cui sopra il comitato esecutivo, esaminati gli eventuali reclami ovvero accertata la inesistenza di essi, approva la graduatoria definitiva del concorso e dispone le assunzioni da effettuarsi in base ad essa.

Il comitato esecutivo, entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria, può disporre che in luogo dei vincitori del concorso che rinuncino all'assunzione o che rifiutino di presentare la dichiarazione prevista dall'art. 10, siano assunti in servizio i candidati idonei classificati immediatamente dopo lo ultimo vincitore.

Art. 9.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno presentare i sottoelencati documenti nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguiti con la loro partecipazione al concorso:

a) il diploma di laurea in medicina e chirurgia in originale o in copia autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;

b) certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di medico chirurgo;

c) estratto dell'atto di nascita in carta bollata rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso abbiano diritto alla elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari di cui all'art. 2, lettera *b*) del presente bando, dovranno produrre, entro lo stesso termine perentorio, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, semprechè non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina.

I concorrenti che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

I concorrenti che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale presenteranno attestazione, in bollo, del prefetto della provincia di residenza; i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, su carta legale, della competente autorità israelitica; il personale licenziato dagli enti soppressi, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti;

d) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

e) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

f) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

g) certificato su carta da bollo, rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego cui aspira. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve dare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine allo impiego al quale il candidato medesimo concorre. Dal certificato stesso deve risultare che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o per gli invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dello aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti, e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, per l'accertamento del requisito della idoneità fisica all'impiego;

h) documento, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare, altresì, che gli interessati, rispettivamente, erano in possesso della cittadinanza italiana e godevano dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

I candidati per i quali è prevista la deroga al requisito dell'età, ai sensi del penultimo comma del precedente art. 2, dovranno presentare idoneo documento da cui risulti il titolo della predetta deroga.

Art. 10.

Nomina ed assunzione in servizio

Ai vincitori del concorso è attribuita la nomina in prova mediante provvedimento del presidente che viene comunicato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ritorno nella quale sono specificati la data entro cui l'interessato dovrà presentarsi per assumere servizio, la categoria e la qualifica cui lo interessato è assegnato, la sede alla quale egli è inizialmente destinato e la durata del periodo di prova.

Alla lettera di assunzione sarà allegato un esemplare del regolamento per il personale.

L'interessato, prima di essere ammesso in servizio, deve dichiarare per iscritto di avere preso visione delle disposizioni del regolamento, di accettarlo e di impegnarsi ad osservare i propri doveri nell'interesse della Cassa.

Il rifiuto di presentare la dichiarazione prevista dal comma precedente determina la nullità dell'assunzione.

Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Art. 11.

Periodo di prova - Ammissione in ruolo

L'ammissione in ruolo è subordinata all'esito favorevole di un periodo di prova di mesi sei di effettivo servizio, durante il quale sarà corrisposto all'interessato lo stipendio stabilito per la qualifica iniziale del ruolo di appartenenza.

Compiuto il periodo di prova di sei mesi, l'interessato consegue la nomina in ruolo con provvedimento del presidente, previo giudizio favorevole del direttore generale.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il comitato esecutivo dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego. In tal caso spetta all'impiegato una mensilità di stipendio.

Qualora entro tre mesi dalla scadenza del periodo di prova non sia intervenuto un provvedimento di risoluzione del rapporto d'impiego, la prova si intende conclusa favorevolmente.

Per l'impiegato nominato in ruolo il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Il presidente: FEDERICO

RACCOMANDATA

(Schema di domanda di partecipazione al concorso da redigersi su carta da bollo da L. 400)

Alla Cassa marittima meridionale - Ufficio del personale - Via S. Nicola alla Dogana, 9
80133 NAPOLI

Il sottoscritto . . . nato a . . (provincia di . .) il . (1) e residente in . . (provincia di .) via . . n. . codice postale n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a posti di medico funzionario di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. . . del .

A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (2);

c) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (3);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito il . . . . . presso . . . .;

e) di essere in possesso del titolo di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di medico-chirurgo, conseguito il . . . . presso . . . .;

f) di essere nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione: . . . .;

g) di avere o non avere prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni (nel caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti).

Il sottoscritto dichiara, infine, di avere preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quella che lo impegna a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni ed esonera l'istituto da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità.

Indirizzo . . . .

. . . . (4)
(firma)

Luogo e data . . . . . .

---

(1) Coloro che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno indicare i titoli che danno ad essi diritto all'elevazione di tale limite.

(2) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(3) Coloro che abbiano procedimenti penali in corso o abbiano riportato condanne penali dovranno farne esplicita menzione.

(4) Da autenticarsi da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o dal funzionario della cassa delegato a ricevere la documentazione. Non è ammessa l'autenticazione da parte di autorità diverse da quelle indicate.

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1) Patologia medica e chirurgica;
2) Medicina delle assicurazioni.

PROVA ORALE

La prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà sulle seguenti altre:

1) Le casse marittime per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare, ordinamento istituzionale, organizzazione, attività assistenziale:

fonti legislative e normative (legge istitutiva della Cassa marittima meridionale, altre leggi, decreti e norme varie concernenti l'istituto);

ordinamento centrale e periferico; problemi organizzativi e funzionali;

prestazioni assistenziali della Cassa marittima meridionale con particolare riguardo a quelle sanitarie; norme che regolano l'erogazione in rapporto alle diverse categorie di assistibili, alle modalità di erogazione, alla durata ed ai limiti nel diritto alle prestazioni e compiti del Corpo sanitario dello istituto;

funzioni direttive, organizzative di controllo dei medici dell'istituto nella erogazione dell'assistenza sanitaria;

attività di controllo;

accertamenti sulla capacità al lavoro, sulla utilizzazione dei mezzi di cura, sulla necessità e durata delle prestazioni;

le singole prestazioni sanitarie, sotto il profilo normativo, organizzativo, assistenziale: l'assistenza medico-generica, domiciliare ed ambulatoriale, l'assistenza specialistica (le principali prestazioni specialistiche e relativi sistemi di erogazione) l'assistenza farmaceutica (la prescrizione galenica e specialistica), l'assistenza ospedaliera (il ricovero di urgenza, la durata delle degenze con particolare riferimento al tempo di diagnosi ed alle lunghe degenze, i rapporti con i presidi

ospedalieri pubblici e privati, l'assistenza ai cronici ed agli anziani), l'assistenza ostetrica (il pacco ostetrico, i ricoveri per parto fisiologico), le prestazioni integrative (apparecchi protesici e norme che ne regolano il rimborso, le cure termali, l'assistenza nei casi di malconformazione congenita).

2) Gli altri istituti ed enti preposti alla previdenza ed assistenza - cenni sull'ordinamento, sulle prestazioni e sulla attività assistenziale, con particolare riguardo ai rapporti con la Cassa marittima:

Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

Istituto nazionale per l'assistenza e per l'assicurazione contro le malattie (INAM);

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (ENPAS);

Istituto nazionale assistenza per i dipendenti da enti locali (INADEL);

Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico (ENPDEP);

Cassa marittima adriatica Trieste;

Cassa marittima tirrena Genova;

Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti;

Casse mutue di malattia per gli artigiani;

Casse mutue di malattia per i commercianti;

Altri enti di previdenza ed assistenza malattia per particolari categorie (giornalisti, professionisti, etc.);

Consorzi provinciali antitubercolari;

Opera nazionale maternità e infanzia (ONMI);

Opera nazionale pensionati d'Italia (ONPI);

Attività assistenziale degli enti locali (dispensari per la cura e profilassi delle malattie veneree, servizi antitracomatosi, centri di igiene mentale, centri per la lotta contro le malattie sociali, etc.).

3) Deontologia:

il medico nell'assicurazione di malattia; etica professionale, segreto e responsabilità professionale.

4) Legislazione sanitaria:

l'ordinamento e le attribuzioni dell'amministrazione sanitaria centrale e periferica - la legislazione sanitaria con particolare riguardo all'istituto della condotta medica, alle malattie infettive sociali, alle malattie mentali - la legislazione ospedaliera e le norme sui ricoveri di urgenza e sul servizio di pronto soccorso - la legislazione farmaceutica relativa alla produzione, registrazione e distribuzione dei farmaci.

5) Elementi di medicina legale e delle assicurazioni sociali:

la malattia dal punto di vista biologico, medico legale ed assicurativo; l'accertamento diagnostico, il referto medico; i concetti di infermità, cronicità, convalescenza, post-malattia; la malattia post-traumatica; le malattie specifiche della vecchiaia. - L'invalidità, l'inabilità, l'incapacità al lavoro ed al guadagno e sua valutazione in rapporto al lavoro generico e specifico.

6) Elementi di medicina del lavoro:

compiti del medico del lavoro; l'ambiente di lavoro; l'infortunio sul lavoro; le malattie professionali, prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni; igiene mentale del lavoratore; protezione delle donne e dei fanciulli; il reinserimento degli invalidi nel mondo della produzione.

7) Elementi di medicina sociale:

concetto di medicina sociale e medicina preventiva; fattori socio-ambientali come causa di malattia; la medicina scolastica; aspetti sociali delle seguenti malattie: diabete, tumori, reumatismo, malattie cardio-vascolari, stati disendocrini e dismetabolici, microcitemia ed anemia microsferocitosica, tossicosi da stupefacenti, manifestazioni oftalmologiche di particolare interesse sociale, traumatismi da incidenti del traffico, epilessia. - L'educazione sanitaria: finalità, possibilità e metodi.

8) Elementi di statistica sanitaria e di demografia:

statistica sanitaria: nozioni elementari di metodologia. Rilevazione dei fenomeni, analisi statistica, elaborazione, classificazione, sistemazione dei dati; rappresentazioni grafiche studio statistico dei fenomeni di natalità, mortalità, morbosità. Tavole, indici, classificazione delle malattie e nomenclatura nosologica;

demografia: movimento della popolazione, censimento, studio della composizione e struttura della popolazione - invecchiamento della popolazione.

(5968)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a un posto di tecnico coadiutore aggiunto in prova presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 8 agosto 1942, n. 1145;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172;
Vista la legge 24 giugno 1950, n. 465;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a un posto di tecnico coadiutore aggiunto in prova (ex coeff. 202) - carriera di concetto - posto da ricoprirsi presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

b) avere compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età e non oltrepassato il 40°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina e Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220; tale condizione non è richiesta altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle forze armate e dei Corpi di polizia, nonchè per i militari in servizio continuativo di detti Corpi;

c) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria, divisione IV, entro il termine perentorio di 30 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato « A »), gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 40 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio o recapito.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 3, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso.

Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del citato art. 3.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto possono essere acquisiti anche dopo la scadenza del suddetto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo articolo 8.

Art. 6.

Gli esami consistono in tre prove scritte, una prova orale e una prova pratica di laboratorio.

Le prove verteranno sugli argomenti di cui all'unito programma (allegato « B »).

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo da L. 400, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 7.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale e la prova pratica non s'intendono superate se i candidati non ottengono la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto in quella orale e quello riportato nella prova pratica.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine risultante da detta votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati sul Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria, divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 7, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria, divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale o copia notarile su carta da bollo da L. 400.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio su carta da bollo da L. 400, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato; oppure un certificato su carta da bollo da L. 400 contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 400, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 3, abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2.

I concorrenti che abbiano superato i 40 anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite secondo le norme vigenti, devono presentare il documento comprovante tale diritto;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400;

f) certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dallo art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra e assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta da bollo da L. 400, ovvero certificato di esito di visita di leva in carta da bollo da L. 400.

I documenti di cui alle lettere c), d), e) ed f) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo devono produrre i documenti di cui alle lettere a) ed f) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico): devono altresì produrre copia dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

E' facoltà dei concorrenti che si trovano alle armi e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico rilasciato su carta da bollo da lire 400 da un medico militare, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 10.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1969

p. *Il Ministro*: ROSATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1970
Registro n. 37, *foglio n.* 217

ALLEGATO *A*

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria, divisione IV - Viale Trastevere - 00100 ROMA

. . sottoscritt. . . (*a*), nat. . a . . . . (prov. di . . .) il . ., chiede di essere ammess . . a partecipare al concorso per un posto di tecnico coadiutore aggiunto in prova (ex coeff. 202) - carriera di concetto - con assegnazione all'osservatorio astrofisico di Arcetri, concorso indetto con decreto ministeriale 20 dicembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1970, registro n. 37, foglio n. 217, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. del . . . .

A tal fine . . sottoscritt.. dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
2) di essere iscritt.. nelle liste elettorali del comune di (*b*) . . .;
3) di non aver riportato condanne penali (*c*);
4) di non aver procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);
5) di essere in possesso del seguente diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado . . . (*e*);
6) di non aver mai prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (*f*);
7) di non essere stato destituit.. o dispensat.. dallo impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stato dichiarat. . decadut. . da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione . . . . (*g*);

. . sottoscritt. . . dichiara, inoltre, di aver titolo all'elevazione del limite massimo di età perchè (*h*) . . . . .

. . sottoscritt. . dichiara, altresì, di essere residente nel comune di . . . . (prov. di . . . .), e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*i*): . . . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Luogo e data . . . . .

Firma (*l*)

. . . .

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(*c*) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione).

(*d*) In caso contrario indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) Il titolo di istruzione secondaria di 2° grado dovrà essere dichiarato anche da chi sia fornito di titolo di studio superiore.

(*f*) In caso contrario, indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*g*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*h*) Da compilarsi ad opera dei soli candidati che superino il 40° anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

(*i*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.

(*l*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO *B*

Concorso pubblico a un posto di tecnico coadiutore aggiunto in prova (ex coeff. 202), *carriera di concetto, nell'osservatorio astrofisico di Arcetri.*

PROGRAMMA

Prova scritta, prova pratica e prova orale:

Conoscenza degli strumenti per l'osservazione del Sole, del loro funzionamento e della loro struttura. Nozioni di fisica dei fenomeni cromosferici solari e delle loro caratteristiche. Procedimenti e metodi moderni per la valutazione dei fenomeni suddetti con i metodi fotografici e fotoelettrici. Pratica di programmazione elettronica dei calcoli relativi; pratica dei metodi statistici per la riduzione dei dati.

(5947)

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore aggiunto in prova presso l'osservatorio Vesuviano di Resina

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 8 agosto 1942, n. 1145;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172;
Vista la legge 24 giugno 1950, n. 465;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami ad un posto di tecnico coadiutore aggiunto in prova (ex coeff. 202) - carriera di concetto - posto da ricoprirsi presso l'osservatorio Vesuviano di Resina.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

b) avere compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età e non oltrepassato il 40°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina e Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220; tale condizione non è richiesta, altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle forze armate e dei Corpi di polizia, nonchè per i militari in servizio continuativo di detti Corpi;

c) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria, divisione IV, entro il termine perentorio di 30 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato « A »), gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 40 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio o recapito.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 3, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso.

Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del citato art. 3.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto possono essere acquisiti anche dopo la scadenza del suddetto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 8.

Art. 6.

Gli esami consistono in tre prove scritte, una prova orale e una prova pratica di laboratorio.

Le prove verteranno sugli argomenti di cui all'unito programma (allegato « B »).

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo da L. 400, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 7.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale e la prova pratica non s'intendono superate se i candidati non ottengono la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto in quella orale e quello riportato nella prova pratica.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine risultante da detta votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria, divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 7, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria, divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale o copia notarile su carta da bollo da L. 400.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio su carta da bollo da L. 400, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato; oppure un certificato su carta da bollo da L. 400 contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 400, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 3, abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2.

I concorrenti che abbiano superato i 40 anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite secondo le norme vigenti, devono presentare il documento comprovante tale diritto;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400;

f) certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dallo art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra e assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta da bollo da L 400, ovvero certificato di esito di visita di leva in carta da bollo da L 400.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo devono produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico): devono altresì produrre copia dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

E' facoltà dei concorrenti che si trovano alle armi e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico rilasciato su carta da bollo da lire 400 da un medico militare, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, numero 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 10.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1969

p. *Il Ministro*: ROSATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1970
Registro n. 37, *foglio n.* 216

ALLEGATO *A*

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria, divisione IV - Viale Trastevere - 00100 ROMA

. . sottoscritt. . . . . . . (*a*), nat. . a . . . . . (prov. di . . . . . .) il . . . . ., chiede di essere ammess. . a partecipare al concorso per un posto di tecnico coadiutore aggiunto in prova (ex coeff. 202) - carriera di concetto - con assegnazione all'osservatorio vesuviano di Resina, concorso indetto con decreto ministeriale 10 gennaio 1969, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1970, registro n. 37, foglio n. 216, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. . del . . . .

A tal fine . sottoscritt. . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt. . nelle liste elettorali del comune di (*b*) . . . . . .;

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non aver procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado . . . . . . (*e*);

6) di non aver mai prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (*f*);

7) di non essere stato destituit. . o dispensat. . dallo impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stato dichiarat. . decadut. . da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione . . . . (*g*);

. . sottoscritt. . dichiara, inoltre, di aver titolo all'elevazione del limite massimo di età perchè (*h*) . . . . .

. . sottoscritt. . dichiara, altresì, di essere residente nel comune di . . . . (prov. di . . . .), e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*i*): . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Luogo e data . . . . .

Firma (*l*)

. . . .

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(*c*) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione).

(*d*) In caso contrario indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) Il titolo di istruzione secondaria di 2° grado dovrà essere dichiarato anche da chi sia fornito di titolo di studio superiore.

(*f*) In caso contrario, indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*g*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*h*) Da compilarsi ad opera dei soli candidati che superino il 40° anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

(*i*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.

(*l*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO *B*

Concorso pubblico ad un posto di tecnico coadiutore aggiunto in prova (ex coeff. 202), carriera di concetto, nell'osservatorio vesuviano di Resina (Napoli).

PROGRAMMA

Risoluzione delle equazioni di 1° e 2° grado - Calcolo logaritmico - Nozioni fondamentali di fisica secondo i programmi delle scuole medie superiori - Nozioni generali sugli apparecchi meteorologici, sismici, gravimetrici, elettrici, magnetici - Relative misure ed elaborazione dei dati.

(5948)

Concorso per titoli ed esami, a tredici posti di aiuto astronomo nel ruolo organico della carriera direttiva del personale scientifico degli osservatori astronomici.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 8 agosto 1942, n. 1145;
Vista la legge 18 marzo 1958, n. 276;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 26 gennaio 1962, n. 26;
Vista la legge 18 marzo 1963, n. 377;
Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;
Vista la legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a tredici posti di aiuto astronomo (ex coeff. 309) per titoli ed esami nel ruolo organico della carriera direttiva del personale scientifico degli osservatori astronomici.

Al concorso sono ammessi coloro che siano in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea:

a) laurea in matematica;
b) laurea in fisica;
c) laurea in fisica-matematica;
d) laurea in ingegneria;
e) laurea in discipline nautiche;
f) laurea in astronomia.

Art. 2.

Il concorso è per titoli ed esami.

Gli esami consistono in due prove di cui una scritta e una orale, eventualmente integrate da uno o più esperimenti o esercizi pratici o grafici, prove vertenti sul sottoindicato programma.

I candidati dovranno inoltre dare dimostrazione di buona conoscenza di due lingue straniere così da intendere correttamente un'opera scritta in quelle lingue sulle materie attinenti al concorso.

I candidati potranno produrre i titoli scientifici e qualsiasi altro titolo di cui siano eventualmente in possesso. Per il complesso dei titoli non può essere attribuito un punteggio superiore al 25 per cento del totale dei punti. La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi in quella scritta. La prova orale non s'intende superata se i candidati non ottengono la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, il voto riportato nella prova scritta ed il voto ottenuto in quella orale.

PROGRAMMA

I - *Astronomia sferica e posizionale*

Coordinate astronomiche. I quattro sistemi.

Unità di misura del tempo: giorno, settimana, mese, anno, vari tempi. Calendari. Tempo delle effemeridi.

Determinazione di tempo (formula di Bessel e di Mayer) e problemi connessi: sorgere, tramontare e massime digressioni degli astri. Determinazione dell'azimut e delle coordinate geografiche (latitudine e longitudine) dei luoghi terrestri; cenno sulle loro variazioni per il moto del polo terrestre.

Precessione lunisolare e planetaria - Nutazione - Aberrazione annua e diurna - Rifrazione - Parallasse diurna ed annua

Fenomeni che influiscono sulle coordinate apparenti degli astri.

Moto apparente del Sole e della Luna.

Eclissi di Sole e di Luna. Occultazioni.

Determinazioni di ascensioni rette e di declinazioni. Posizioni osservate e ridotte, apparenti e medie. Errori di osservazione e precisione delle misure.

Cataloghi stellari fondamentali e di osservazione.

Parallassi trigonometriche delle stelle - Moti propri - Velocità radiali - Moti spaziali.

Moto del Sole fra le stelle - Moto solare dedotto dai moti propri o dalle velocità radiali delle stelle, correnti stellari, distribuzione delle velocità spaziali.

Le costanti fondamentali dell'astronomia.

II - *Astronomia teorica e numerica*

Leggi ed equazioni di Keplero - Teoria del moto kepleriano dei pianeti.

Leggi di Newton - Il problema dei due corpi - La costante di Gauss e la unità astronomica - Masse della Terra, del Sole e dei pianeti - Satelliti artificiali - Il problema dei tre corpi - Cenni sulla teoria delle perturbazioni - Posizioni ed elementi orbitali dei pianeti, comete e delle stelle doppie (visuali, spettroscopiche, fotometriche) - Calcolo di un'orbita provvisoria per un corpo del sistema solare e per una stella doppia dei vari tipi.

Il metodo dei minimi quadrati nelle sue applicazioni astronomiche.

Masse stellari e densità. Parallassi stellari dinamiche ed ipotetiche. Varie unità di misura delle distanze astronomiche.

Sistema galattico - Coordinate galattiche.

Distribuzione delle stelle e struttura della Galassia.

Equazioni fondamentali della statistica stellare.

III - *Astrofisica*

Fondamenti di spettroscopia per l'astrofisica - Effetti spettroscopici (Doppler, Zeeman, Einstein, ecc.). Emissioni luminose, corpuscolari e radioelettriche - Termodinamica delle radiazioni - Il corpo nero - Spettri continui e spettri a righe ed a bande, trattazione quantitativa - Serie più semplice.

Fotometria stellare: leggi di Fechner e di Pogson - Grandezze apparenti ed assolute - Magnitudini determinate con diversi recettori e loro significato.

Caratteristiche fisiche delle stelle, diametro, temperatura, pressione, luminosità, ecc. Classificazione degli spettri stellari - Diagramma di Russel - Parallassi spettroscopiche - Relazione massa-luminosità.

Stelle variabili - Classificazione - Curva di luce e suoi elementi.

Fisica solare - Fotosfera - Cromosfera, Protuberanze, ecc. - Corona - Ciclo di attività ed elettrodinamica solare - la costante solare.

Atmosfere stellari - Analisi quantitativa e qualitativa - Interpretazione degli spettri stellari - Costituzione interna delle stelle - Equilibrio convettivo, adiabatico, radiattivo.

Origine dell'energia stellare - Elementi di fisica del sistema solare.

Cenni sulla materia interstellare, le nebulose diffuse e planetarie - Ammassi aperti e globulari - Popolazioni stellari - Struttura e classificazione delle Galassie - Radiosorgenti - Oggetti quasi stellari - Teorie cosmologiche (cenni).

IV - *Strumenti astronomici*

Funzioni e sensibilità dell'occhio umano. Elementi di ottica strumentale. Strumenti ottici per l'astronomia e loro prestazioni. Strumenti e dispositivi per la rivelazione e l'analisi delle radiazioni: Fotometri, Spettrografi, Spettrofotometri, Spettroeliografi, Coronografi, Filtro di Lyot, Radiometri.

Radiotelescopi.

Si precisa che il candidato deve essere sufficientemente preparato su tutte e quattro le parti soprariportate e deve indicarne almeno due (di cui una almeno deve essere la II o la III) sulle quali dichiari di avere una preparazione approfondita. Il programma suddetto vale tanto per la prova orale quanto per quella scritta, quanto infine per la eventuale prova integrativa.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, stabilito dal seguente articolo 4, il 18° anno di età e non oltrepassato il 40°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, numero 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

La condizione del limite di età non è richiesta per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle forze armate e dei Corpi di polizia, nonchè per i militari in servizio continuativo di detti Corpi;

b) essere cittadino italiano; ai fini del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

d) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

e) avere l'idoneità fisica all'impiego.

I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, stabilito dal successivo art. 4.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale istruzione universitaria, divisione IV, entro il termine perentorio di 30 giorni a partire dalla data del giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

a) nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 40° anno di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

f) il titolo di studio, e le lingue straniere di cui abbiano conoscenza;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) il proprio domicilio e recapito.

La firma apposta dagli aspiranti in calce alla domanda deve essere autenticata dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono, o da un notaio.

Per gli aspiranti che siano già dipendenti dello Stato, è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del Capo dell'Ufficio presso il quale prestano servizio.

Le domande devono essere corredate dai titoli che gli aspiranti ritengono utili presentare ai fini del presente concorso.

In ogni caso dovrà essere allegato un certificato, rilasciato dalla competente autorità accademica, dal quale risulti il voto riportato nell'esame di laurea ed i voti conseguiti nei singoli esami del relativo corso di studio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale istruzione universitaria, divisione IV, dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso. Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma dei precedenti commi.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale istruzione universitaria, divisione IV, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni vigenti, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei è approvata con decreto ministeriale sotto la condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale dell'istruzione universitaria, divisione IV, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) titolo di studio; diploma originale o copia notarile autenticata su carta da bollo da L. 400.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato provvisorio, su carta da bollo da L. 400, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato; oppure un certificato di laurea su carta da bollo da L. 400 contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata da L. 400, da cui risulti che lo aspirante alla data della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al presente concorso abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 3.

I concorrenti che abbiano superato il 40° anno di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite secondo le norme vigenti devono presentare il documento comprovante tale diritto;

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine, o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

D) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza; per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

E) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400;

F) certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica all'impiego ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre. Nel certificato stesso, dovrà essere precisato che è stato eseguito un accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli aspiranti invalidi (di guerra, civili di guerra, per servizio, del lavoro, civili) il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizione delle mansioni proprie del ruolo impiegatizio cui aspira.

I candidati possono essere sottoposti a visita medica da un sanitario di fiducia dell'amministrazione qualora si renda necessario;

G) documento militare: copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, in carta da bollo da L. 400, ovvero certificato di esito di leva in carta da bollo da L. 400, per coloro che sono stati sottoposti a visita di leva.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo devono produrre i documenti di cui alle lettere *A*) ed *F*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico); devono altresì produrre copia integrale dello stato di servizio, con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

E' facoltà dei concorrenti che si trovino alle armi e di quelli in servizio di polizia di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 400 da un medico militare, comprovante la loro idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, numero 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 7.

Per sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 400, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;
b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una amministrazione statale;
c) tessera postale;
d) porto d'armi;
e) patente automobilistica;
f) passaporto.

Art. 8.

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto, e composta di cinque membri, dei quali tre scelti fra i direttori degli osservatori e professori di ruolo e fuori ruolo di Astronomia e due fra i professori di ruolo e fuori ruolo di materie affini, di cui uno del ramo fisico e uno del ramo matematico.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un impiegato della carriera direttiva dell'amministrazione centrale con qualifica non inferiore a quella di consigliere di II classe.

Art. 9.

La graduatoria di merito del concorso è formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserva di posti.

A parità di merito saranno osservate le norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 gennaio 1969

p. *Il Ministro*: ROSATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1970
Registro n. 46, foglio n. 9

(5949)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Concorso ad un posto di ispettore di 2ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, riservato agli assistenti universitari ordinari delle materie di corso di laurea in ingegneria.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Visto l'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, recante norme per l'applicazione del citato articolo 7;

Vista la legge 1° febbraio 1960, n. 26, concernente il riordinamento dei ruoli organici del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Considerato che alla data del 30 novembre 1969 erano disponibili nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, due posti e che tale disponibilità sommata a quelle verificatesi alle stesse date negli anni precedenti. consente, ai sensi del secondo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, di bandire un concorso per un posto riservato agli assistenti universitari ordinari delle materie del corso di laurea in ingegneria;

Considerato che un decimo di tali posti deve essere ricoperto mediante concorso riservato ai sensi della citata legge 18 marzo 1958, n. 349;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso ad un posto di ispettore di 2ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, riservato agli assistenti universitari ordinari delle materie di corso di laurea in ingegneria, aventi una anzianità di effettivo e lodevole servizio di almeno cinque anni.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Hanno titolo a partecipare al concorso coloro che risultino in possesso del diploma di laurea in ingegneria e del diploma comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione d'ingegnere.

Non sono ammessi titoli equipollenti.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso ai sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 3.

Domanda di ammissione

Per partecipare al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo secondo il modello allegato al presente decreto, firmata dagli aspiranti di proprio pugno. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero suddetto, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato servizio affari generali e personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il domicilio;

d) la propria qualità di assistente universitario ordinario ed il possesso della prescritta anzianità di effettivo e lodevole servizio, specificando altresì l'insegnamento al quale sono addetti e l'università presso la quale detto insegnamento viene svolto;

e) il possesso del titolo di studio e della relativa abilitazione professionale richiesti dal bando;

f) il possesso della cittadinanza italiana;

g) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

h) le eventuali condanne penali riportate;

i) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpe dell'amministrazione stessa.

La firma posta in calce alla domanda dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio e dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

In luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del rettore dell'università presso la quale il concorrente presta servizio.

Art. 4.

Prove di esami e comunicazioni

L'esame consisterà in un colloquio vertente sugli argomenti indicati nel programma di cui al successivo art. 11.

Il colloquio avrà luogo in Roma nel giorno e nel luogo che saranno resi noti ai candidati con almeno venti giorni di anticipo.

L'assenza dall'esame comporta l'esclusione dal concorso quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo e recante la firma del candidato.

La fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale;

c) tessera postale;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 5.

Esito del colloquio

Il colloquio si intende superato se il candidato ottenga in esso la votazione di almeno sette decimi.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nel colloquio.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dello art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso, e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione dell'impiego. L'amministrazione accerta di ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Sarà dichiarato vincitore del concorso il primo in graduatoria.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) il diploma di laurea ed il diploma di abilitazione allo esercizio della professione (ovvero, in sostituzione di questo ultimo, il certificato di abilitazione provvisoria, all'esercizio di detta professione) di cui al precedente art. 2, entrambi in originale oppure in copia su carta da bollo autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

2) certificato rilasciato da un ispettore sanitario della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dal quale risulti che il concorrente è fisicamente idoneo al disimpegno delle mansioni proprie degli ingegneri della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Con la detta visita saranno controllate particolarmente oltre che la sana e robusta costituzione tanto la capacità visiva quanto quella uditiva del concorrente. Tale accertamento verrà effettuato secondo gli stessi criteri che sono in vigore per l'assunzione, presso le ferrovie dello Stato, degli ingegneri da adibirsi a mansioni attinenti all'esercizio (gruppo 3° della tabella allegata al decreto ministeriale 3 gennaio 1966, n. 12);

3) copia dello stato matricolare in carta bollata rilasciata in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

4) attestato, rilasciato dal rettore dell'università, dal quale risulti che il candidato ha prestato almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quale assistente universitario ordinario.

I candidati che si trovino alle armi per obbligo di leva, sono esonerati dal presentare il certificato medico. In sostituzione di esso produrranno un certificato in bollo da L. 400, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 6.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso le altre amministrazioni dello Stato, od enti di qualsiasi natura.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso sono nominati in prova ispettori di seconda classe nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Art. 9.

Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del Consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengono un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma dell'articolo precedente. Per essi, il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 10.

Commissione di esame

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto e sarà così composta:

un magistrato con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, presidente;

due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame;

due funzionari del ruolo del personale della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione con qualifica non inferiore a quella di ispettore capo.

Espleterà le funzioni di segretario della commissione un funzionario del ruolo del personale della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione con qualifica non inferiore a quella di ispettore di seconda classe.

Art. 11.

Programma d'esame

Il colloquio si svolgerà su argomenti del seguente programma:

PARTE I

Nozioni tecniche fondamentali

1. Elementi di meccanica applicata alle costruzioni, applicazioni ai calcoli di progetto ed alle verifiche di stabilità di strutture e costruzioni fisse di ogni genere di muratura, legno, ferro e cemento armato.

2 Elementi di meccanica applicata alle macchine e di macchine idrauliche e termiche; applicazioni alle trasmissioni di potenza ed alle macchine motrici ed operatrici a fluido, con speciale riguardo alle macchine impiegate per i trasporti terrestri.

3. Elementi di elettrotecnica, di misure ed impianti elettrici e di costruzioni elettromeccaniche; applicazioni alla produzione, trasmissione, distribuzione e utilizzazione della energia elettrica, con speciale riguardo agli impianti per i trasporti terrestri.

4 Elementi di tecnologia dei materiali da costruzione e dei combustibili, carburanti e lubrificanti.

PARTE II

Costruzioni civili (edili, stradali, ferrotramviarie)

1. Progettazione e verifica di stabilità di fabbricati, strutture ed elementi particolari (fondazioni, solai, coperture, ecc.).

2. Progettazione e verifica di stabilità di opere d'arte stradali e ferroviarie (passarelle, sottopassaggi, cavalcavia, ponti, muri di sostegno, ecc.).

3. Progettazione e costruzione di strade ordinarie e ferrate (studio del tracciato e del profilo; movimenti di terra, corpo stradale, tipi, dimensioni e costruzioni, pavimentazioni stradali e armamento ferroviario).

4. Cenni sull'organizzazione dei cantieri di costruzione.

PARTE III

Impianti fissi ed esercizio dei trasporti

1. Fabbricati, impianti ed esercizio di trasporti automobilistici su strada ordinaria (autostazioni, autorimesse, autofficine; autoservizi passeggeri e merci, ecc.).

2. Fabbricati, impianti ed esercizio di trasporti ferrotramviari e filoviari (stazioni, rimesse, depositi, magazzini, officine, sottostazioni, impianti di alimentazione e di segnalamento; servizi ferroviari, tramviari e filoviari, servizi misti e di corrispondenza autoferroviari, ecc.).

3. Cenni sugli impianti funiviari (funivie, seggiovie, ascensori, funicolari, slittovie, sciovie e simili).

4. Cenni sugli impianti di navigazione interna (impianti di approdo, cantieri).

5. Cenni sulla regolarizzazione del traffico (separazione o incanalamento del traffico; sensi unici; regolarizzazione delle manovre e della velocità; segnalazione e semaforizzazione).

6. Cenni sugli impianti per l'organizzazione del traffico sulle strade (area di manovra, accessi, canalizzazione, intersezioni a raso e a più livelli, parcheggi, reti viarie, ecc.).

PARTE IV

Trazione e materiale mobile

1. Meccanica della locomozione (resistenze al moto su strada e su rotaie; avviamento e frenatura; potenza necessaria alla trazione).

2. Progettazione e costruzione di moto-autoveicoli, filoveicoli e rimorchi per trasporti su strada ordinaria (telaio, motore, trasmissione, sospensione, impianti di frenatura; prestazioni, ecc.).

3. Progettazione e costruzione di locomotive a vapore, Diesel ed elettriche e di automotrici Diesel ed elettriche per la trazione ferroviaria e tramviaria (carro, telaio, apparato motore, sospensioni, impianti di frenatura, prestazioni, ecc.).

4. Cenni sul materiale rimorchiato per ferrovie e tramvie (carri merci e carrozze viaggiatori).

5. Cenni sui natanti per navigazione interna (motoscafi, navi mercantili per merci e per passeggeri; dislocamento, stazza).

6. Cenni sulla manutenzione e riparazione del materiale automobilistico, filoviario e tramviario.

PARTE V

Nozioni amministrative

1. Leggi e regolamenti fondamentali sulla circolazione stradale (testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 - Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420).

2. Leggi e regolamenti fondamentali sulla concessione e sull'esercizio dei servizi pubblici di trasporto (testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447 e aggiornamenti relativi; legge 8 giugno 1913, n. 631; legge 28 settembre 1939, n. 1822; legge 23 giugno 1927, n. 1110; regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1728; regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696; legge 20 giugno 1935, n. 1349).

3. Norme per l'accettazione e collaudo dei materiali da costruzione.

4. Organizzazione e funzionamento della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Direzione generale e direzioni compartimentali).

5. Decentramento dei servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771 e decreto ministeriale 8 ottobre 1955).

6. Cenni generali sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 7 marzo 1970

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1970
Registro n. 4 Trasporti, foglio n. 205

Schema della domanda di ammissione
da inviarsi su carta da bollo

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale — ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . . . nato a . . . (prov. di . . . .) il giorno . . . . . domiciliato in . . . . . . (prov. di . . . .) via . . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso ad un posto di ispettore di seconda classe nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di laurea in ingegneria in data . . . . presso l'Università di . . . . . di essere abilitato alla professione di ingegnere, di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione; i candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara . . . (secondo i casi, di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso ., di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, oppure perchè pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . . ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di essere assistente universitario ordinario presso la cattedra di . . dell'università di . e di aver prestato effettivo e lodevole servizio nella suddetta qualità per la durata di anni .

Il sottoscritto si impegna ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo: . .

Data . . . .

Firma (1) . . . . .

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. In luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del rettore dell'università presso la quale il concorrente presta servizio.

(6156)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità per farmacista ospedaliero per il Lazio, Abruzzi e Sardegna, sessione anno 1970.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1970, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 5 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 10 dicembre 1969, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere all'estrazione dei nominativi dei professori universitari di ruolo o fuori ruolo della facoltà di farmacia e dei direttori di ruolo di farmacia ospedaliera quali componenti le commissioni esaminatrici degli esami regionali di idoneità per farmacista ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 10 dicembre 1969, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo o fuori ruolo della facoltà di farmacia;

Visto il proprio decreto in data 25 febbraio 1970, modificato con decreto 16 aprile 1970, con cui è stato approvato l'elenco dei direttori di farmacia ospedalieri di ruolo;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo terzo del presente decreto in data 27 maggio 1970, relativo alla estrazione a sorte dagli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità per farmacista ospedaliero per il Lazio, Abruzzi e Sardegna è costituita come segue:

Presidente:

Pirisi dott. Ignazio, ispettore generale medico.

Componenti:

Bellavita prof. dott. Vito, direttore dell'istituto di chimica farmaceutica e tossicologia dell'Università di Perugia;

Ribecchi dott. Giuseppina, direttore di farmacia dell'ospedale civile C. e G. Mazzoni di Ascoli Piceno;

Bandini dott. Alice, direttore di farmacia dell'ospedale civile di Asola (Mantova);

Righini dott. Alba, direttore di farmacia dell'ospedale Santa Maria della Croce di Ravenna.

Segretario:

Frascione dott. Emidio, direttore di sezione.

Art. 2.

L'esame regionale di idoneità per farmacista ospedaliero per il Lazio, Abruzzi e Sardegna si svolgerà a Roma il giorno 11 luglio 1970, nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(6455)

Commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità per farmacista ospedaliero per la Toscana, Umbria, Marche ed Emilia-Romagna, sessione anno 1970.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1970, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 5 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 10 dicembre 1969, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere all'estrazione dei nominativi dei professori universitari di ruolo o fuori ruolo della facoltà di farmacia e dei direttori di ruolo di farmacia ospedaliera quali componenti le commissioni esaminatrici degli esami regionali di idoneità per farmacista ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 10 dicembre 1969, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo o fuori ruolo della facoltà di farmacia;

Visto il proprio decreto in data 25 febbraio 1970, modificato con decreto 16 aprile 1970, con cui è stato approvato l'elenco dei direttori di farmacia ospedalieri di ruolo;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo terzo del presente decreto in data 27 maggio 1970, relativo alla estrazione a sorte dagli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità per farmacista ospedaliero per la Toscana, Umbria, Marche ed Emilia-Romagna è costituita come segue:

Presidente:

Lopes dott. Antonino, ispettore generale medico.

Componenti:

Carelli prof. dott. Vincenzo, direttore dell'istituto di chimica farmaceutica e tossicologia dell'Università di Roma;

Fiora dott. Enrica, direttore di farmacia dell'ospedale maggiore di Lodi (Milano);

Fassetta dott. Maria, direttore di farmacia dell'ospedale « E. Agnelli » di Pinerolo (Torino);

Listo dott. Giuseppe, direttore di farmacia dell'ospedale civile « Umberto I » di Siracusa.

Segretario:

Gioia dott. Marino, direttore di sezione.

Art. 2.

L'esame regionale di idoneità per farmacista ospedaliero per la Toscana, Umbria, Marche ed Emilia-Romagna si svolgerà a Firenze il giorno 11 luglio 1970, nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(6456)

Commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità per farmacista ospedaliero per la Sicilia, sessione anno 1970.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1970, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 5 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 10 dicembre 1969, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969 per procedere all'estrazione dei nominativi dei professori universitari di ruolo o fuori ruolo della facoltà di farmacia e dei direttori di ruolo di farmacia ospedaliera quali componenti le commissioni esaminatrici degli esami regionali di idoneità per farmacista ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 10 dicembre 1969, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo o fuori ruolo della facoltà di farmacia;

Visto il proprio decreto in data 25 febbraio 1970, modificato con decreto 16 aprile 1970, con cui è stato approvato l'elenco dei direttori di farmacia ospedalieri di ruolo;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo terzo del presente decreto in data 27 maggio 1970, relativo alla estrazione a sorte dagli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità per farmacista ospedaliero per la Sicilia è costituita come segue:

Presidente:

Realmuto dott. Edoardo, ispettore generale medico.

Componenti:

Sparatore prof. dott. Fabio, direttore dell'istituto di chimica farmaceutica e tossicologia dell'Università di Sassari;

Turchetto dott. Diana, direttore di farmacia dell'ospedale civile di S. Donà di Piave (Venezia);

Sabino dott. Lella, direttore di farmacia dell'ospedale Galliera di Genova;

Mascagni dott. Pietro, direttore di farmacia dell'istituto ortopedico Rizzoli di Bologna.

Segretario:

Loria dott. Alberto, consigliere di 1ª classe.

Art. 2.

L'esame regionale di idoneità per farmacista ospedaliero per la Sicilia si svolgerà a Palermo il giorno 11 luglio 1970, nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(6457)

Commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità per farmacista ospedaliero per la Calabria, Puglie, Basilicata, Campania e Molise, sessione anno 1970.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969 con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1970, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 5 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 10 dicembre 1969, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere all'estrazione dei nominativi dei professori universitari di ruolo o fuori ruolo della facoltà di farmacia e dei direttori di ruolo di farmacia ospedaliera quali componenti le commissioni esaminatrici degli esami regionali di idoneità per farmacista ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 10 dicembre 1969, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo o fuori ruolo della facoltà di farmacia;

Visto il proprio decreto in data 25 febbraio 1970, modificato con decreto 16 aprile 1970, con cui è stato approvato l'elenco dei direttori di farmacia ospedalieri di ruolo;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo terzo del presente decreto in data 27 maggio 1970, relativo alla estrazione a sorte dagli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità per farmacista ospedaliero per la Calabria, Puglie, Basilicata, Campania e Molise è costituita come segue:

Presidente:

Cipolla dott. Felice, medico provinciale capo.

Componenti:

Benassi prof. dott. Carlo Alberto, direttore dell'istituto di chimica farmaceutica e tossicologia dell'Università di Ferrara;

Bacchetta dott. Giulio, direttore di farmacia dell'ospedale di Circolo di Varese;

Introini dott. Anna Maria, direttore di farmacia dell'ospedale civico S. Antonio Abate di Gallarate (Varese);

Montebugnoli dott. Amedea, direttore di farmacia dello ospedale civile e Casa di riposo di Castel S. Pietro Terme (Bologna).

Segretario:

Colaiacomo dott. Enzo, direttore di sezione.

Art. 2.

L'esame regionale di idoneità per farmacista ospedaliero per la Calabria, Puglie, Basilicata, Campania e Molise si svolgerà a Napoli il giorno 11 luglio 1970, nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(6458)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MACERATA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Macerata

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3893/G del 4 settembre 1969, con il quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Macerata al 30 novembre 1968;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Vista la designazione all'uopo pervenuta dalla prefettura di Macerata e la terna proposta dall'ordine provinciale dei medici;

Vista altresì la terna di medici condotti proposta dall'ordine provinciale dei medici e le designazioni all'uopo pervenute dai comuni interessati ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il regolamento dei concorsi approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e le relative modifiche contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e nel decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visti gli articoli 33 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso sopraindicato è così costituita:

Presidente:

Civili dott. Luigi, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Perri dott. Fernando, vice prefetto ispettore della prefettura di Macerata;

Bubbico dott. Luigi, medico provinciale capo;

Giunchi prof. Giuseppe, docente di clinica e patologia medica;

Tardella dott. Franco, primario chirurgo dell'ospedale civile di Recanati;

Trombettoni dott. Eraldo, medico condotto di Montefano.

Le funzioni di segretario della commissione saranno espletate dal dott. Lalla Augusto, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Le prove di esame del concorso avranno inizio non prima che sia trascorso un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e si terranno presso l'ospedale civile di Recanati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questo ufficio ed in quello della prefettura e dei comuni di Bolognola, Acquacanina, Caldarola, Castelsantangelo sul Nera, Colmurano, Gagliole, Montecavallo, Montefano, Monte S. Martino, Serravalle del Chienti e Sefro.

Macerata, addì 3 giugno 1970

Il medico provinciale: TEDESCHI

(6002)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AREZZO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Arezzo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3247 del 30 novembre 1968, con il quale, veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Arezzo al 30 novembre 1967;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria di merito da essa formata, secondo l'ordine delle votazioni;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica n. 2211 in data 23 ottobre 1963;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle candidate idonee nel concorso di cui alle premesse:

1. Baldi Rita	punti	72,610
2. Pietrini Lina	»	72,100
3. Vagnoli Fosca	»	68,599
4. Marzucchi Vera	»	65,953
5. Felici Maria	»	63,952
6. Ginestrini Maria	»	62,970
7. Bianchi Marisa	»	61,274
8. Paolucci Diana	»	60,799
9. Casucci Maria	»	60,210
10. Paci Iolanda	»	59,274
11. Lazzeri Annunziata	»	58,652
12. Giannini Elvira	»	57,990
13. Cosci Carmela	»	57,842
14. Carniani Carla	»	55,945
15. Guerrini Elena	»	52,309
16. Bernazzi Anna	»	52,118
17. Agostini Chiara	»	51,597
18. Butelli Dorina	»	51,047
19. Menghini Iole	»	50,710
20. Cungi Liliana	»	48,268
21. Del Pia Vera	»	44,780

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura ed a quello dei comuni interessati.

Arezzo, addì 10 giugno 1970

Il medico provinciale: TIBIDÀ

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1947 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate che hanno conseguito l'idoneità nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Arezzo al 30 novembre 1967;

Ritenuto di dover procedere alla dichiarazione delle vincitrici del concorso predetto secondo l'ordine della graduatoria di merito;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dalle concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le ostetriche di seguito citate sono nominate vincitrici delle condotte a fianco di ciascuna indicate:

1) Baldi Rita: 1ª condotta di Arezzo;
2) Pietrini Lina: 1ª condotta di Bibbiena;
3) Vagnoli Fosca: condotta Poppi, Badia Prataglia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della prefettura, di questo ufficio e dei comuni interessati.

Arezzo, addì 10 giugno 1970

Il medico provinciale: TIBIDÀ

(6001)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BRESCIA

Modifica del decreto concernente la nomina dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Brescia.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2173, del 24 gennaio 1968, con cui venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami per otto posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Brescia al 30 novembre 1967, in essi compreso quello della condotta veterinaria di Quinzano d'Oglio;

Visto il decreto prefettizio n. 10841 - Divisione III Sanità, in data 28 gennaio 1969, con cui è stato costituito il consorzio veterinario unico fra i comuni di Borgo S. Giacomo-Villachiara e Quinzano d'Oglio;

Visto il proprio decreto n. 6527, in data 23 giugno 1969, con cui è stata approvata la graduatoria di merito dei 17 candidati risultati idonei nel predetto concorso;

Visto il proprio decreto n. 6528 del 23 giugno 1969, con cui è stato provveduto all'assegnazione delle otto condotte veterinarie messe a concorso ai vincitori del concorso stesso;

Considerato che al citato decreto prefettizio è stata data formale attuazione solo in data 20 gennaio 1970, con la delibera consortile n. 1 del consorzio veterinario Borgo S. Giacomo - Villachiara - Quinzano d'Oglio, con cui è stato nominato il veterinario titolare della condotta unificata (delibera approvata dalla prefettura di Brescia il 3 febbraio 1970, protocollo n. 228 - Divisione III Sanità);

Considerato, inoltre, che detta attuazione è solo parziale, in quanto a tutt'oggi il consorzio non ha un veterinario coadiutore - imposto dal disposto del punto 3) del decreto prefettizio n. 10841: il veterinario, cui l'incarico era stato conferito con deliberazione consortile n. 3 del 30 gennaio 1970, ha rinunciato, in quanto il provvedimento di nomina non prevedeva la corresponsione di alcun corrispettivo per le prestazioni professionali;

Considerato che il Ministero dell'interno - Direzione generale amministrazione civile - Divisione E.L., sezione VIII, numero 15716/15/9331, con decreto 2 aprile 1970, ha dichiarato inammissibile il ricorso gerarchico proposto dal dott. Giovanni Angeli ed altri otto veterinari il 20 febbraio 1969 avverso il già citato decreto prefettizio n. 10841, divisione III Sanità, del 28 gennaio 1969;

Vista la nota del Ministero della sanità - Direzione generale affari amministrativi e del personale, ordinamento sanitario degli enti territoriali, divisione VIII, n. 300.VIII.II.AG.44.1767, del 22 luglio 1969, con cui viene ordinato di dar corso al provvedimento di stralcio della condotta veterinaria di Quinzano d'Oglio dal gruppo di quelle assegnate col citato decreto numero 6528, del 23 giugno 1969, a seguito dell'avvenuta soppressione della condotta medesima col decreto prefettizio n. 10841 del 28 gennaio 1969;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere in conformità a quanto disposto dal Ministero della sanità, modificando, in conseguenza, il proprio provvedimento n. 6528, del 23 giugno 1969;

Vista l'istanza del dott. Giovanni Angeli in data 4 giugno 1970 (protocollo n. 9343);

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Art. 1.

La condotta veterinaria del comune di Quinzano d'Oglio, già compresa fra quelle assegnate ai vincitori del concorso per le condotte veterinarie vacanti in provincia di Brescia al 30 novembre 1967 con decreto n. 6528, del 23 giugno 1969, è da ritenersi non più conferibile a detti vincitori, perchè soppressa col decreto prefettizio n. 10841, del 28 gennaio 1969, e viene perciò stralciata dal citato provvedimento di assegnazione.

Nei termini predetti è, pertanto, da intendersi parzialmente modificato il dispositivo del proprio decreto n. 6528, del 23 giugno 1969.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia; esso, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo del proprio ufficio, a quello della prefettura di Brescia ed a quello del comune di Quinzano d'Oglio.

Brescia, addì 5 giugno 1970

Il veterinario provinciale: PONZANELLI

(6020)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.